



Consiglio regionale
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

IX LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI

DISEGNO DI LEGGE N. 153

Presentato dalla Giunta regionale

<<Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel
Friuli Venezia Giulia>>

Presentato il **5 settembre 2005**

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

la riforma dell'ordinamento delle autonomie locali non rappresenta solo uno degli obiettivi qualificanti del programma di governo della Giunta regionale e della maggioranza politica che la sostiene, ma una esigenza fondamentale sentita ormai da tempo da tutte le istituzioni pubbliche e da tutte le forze politiche del Friuli Venezia Giulia.

Per questa ragione, prima di giungere alla formale presentazione di una proposta di legge regionale, si è ritenuto indispensabile compiere un percorso anche lungo e non sempre facile di coinvolgimento ampio, articolato, progressivo di tutti i soggetti interessati alla ridefinizione e al rilancio del sistema Regione -Autonomie locali.

Sebbene non tutte le differenze di analisi e di prospettive siano – evidentemente – state superate, la proposta che questa Giunta regionale porta al Consiglio è certamente il frutto di un profondo confronto politico sulla futura architettura del sistema pubblico locale nella nostra Regione.

Mentre spetterà ad un secondo e specifico progetto – che presto verrà anch'esso presentato – la disciplina particolare dell'ordinamento istituzionale e finanziario degli enti locali, ovvero l'operazione di "regionalizzare" definitivamente e completamente le fonti della materia in forza della potestà legislativa esclusiva, il presente disegno di legge intende invece fissare le grandi linee della riforma del sistema pubblico nel Friuli Venezia Giulia, dettando i principi e le norme fondamentali per i comuni, le province e la Regione.

Obiettivo strategico, scenari e indirizzi fondamentali

Nel dicembre 2004 la Giunta regionale ha fissato le linee guida per la redazione del disegno di legge regionale sul nuovo ordinamento degli enti locali, affermando che esso *"costituisce l'occasione per una riflessione sull'esigenza di operare una ridefinizione complessiva del sistema comprendente la Regione e le autonomie locali, parallelamente al dibattito sulla proposta di nuovo Statuto di Autonomia"*.

Infatti, si è ritenuto fondamentale nell'operazione politica e tecnica di elaborazione del presente provvedimento non trascurare una primaria esigenza data dalla necessità che sia la riforma dell'ordinamento degli enti locali con legge regionale sia il progetto di nuovo "statuto regionale di autonomia" con fonte costituzionale fossero entrambi *"riconducibili ad un medesimo modello politico"*.

Ciò per varie ed evidenti ragioni, di cui in primis quella del comune obiettivo politico strategico che si intende perseguire, cioè la volontà che tutte le riforme regionali si ispirino alla realizzazione di un innovato, moderno e migliore modello istituzionale della Regione e delle autonomie locali in modo da rendere possibile e sostenibile la competitività integrata del "sistema Friuli Venezia Giulia".

Si tratta, in fondo, di saper ridare slancio alla specialità regionale, cogliendo le opportunità derivanti sia dalla potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali (ottenuta con la legge costituzionale 2/1993 e completata con le norme di attuazione del decreto legislativo 9/1997), sia dalla riforma generale del Titolo V della seconda parte della Costituzione (operata con la legge costituzionale 3/2001).

La sfida "riformista", quindi, rappresenta una scelta obbligata nella consapevolezza politica che la "specialità regionale" si giochi anche nella traduzione

delle peculiarità locali intese come ricchezza del sistema complessivo e della intera comunità del Friuli Venezia Giulia.

La riforma contenuta nel presente disegno di legge regionale si ispira ad alcuni indirizzi fondamentali che sono *“volti a dare pieno risalto ai principi costituzionali di sussidiarietà e di adeguatezza”* nella concreta dimensione regionale.

Essi si possono così sintetizzare:

- la valorizzazione e l’armonizzazione delle diversità in un sistema regionale unitario, per realizzare una Regione unita e policentrica, coesa e solidale, pluralistica ed integrata;
- la costruzione di un sistema dei poteri pubblici semplice e partecipato che vede quali cardini la Regione e gli enti locali, con particolare evidenza dei comuni;
- la sussidiarietà come concertazione tra i livelli di governo per una nuova relazione tra gli enti pubblici e con i cittadini;
- una reale autonomia finanziaria di comuni e province, finalizzata a dare agli enti locali un ruolo da protagonisti nello sviluppo economico regionale.

L’armonizzazione delle diversità in un sistema regionale, che integra le sue articolazioni in modo unitario, rappresenta il principio cardine, un presupposto irrinunciabile, non solo perché sancito dall’attuale Statuto regionale (e come tale vincolo costituzionale), ma in quanto espressione di una esplicita volontà politica di lungo termine.

Il presente disegno di legge, infatti, partendo dalla consapevolezza della complessa realtà del Friuli Venezia Giulia, regione di piccole dimensioni, ma con una significativa varietà culturale, sociale ed economica, vuole realizzare un sistema istituzionale dei poteri pubblici fondato sull’integrazione e la cooperazione in una Regione unita e competitiva verso l’esterno.

La riforma del sistema Regione – Autonomie locali, finalizzata alla modernizzazione del sistema istituzionale pubblico, deve contemporaneamente valorizzare il principio del pluralismo ordinamentale ed istituzionale, e quindi della democrazia diffusa, ed applicare veramente il principio di sussidiarietà. Ciò per favorire *“il pieno sviluppo di tutti i cittadini e per ridurre gli squilibri esistenti in una logica di solidarietà di tutta la comunità regionale”*.

Per realizzare un tanto, il presente disegno di legge interviene su tre punti cruciali, cioè i soggetti, le relative competenze e le corrispondenti risorse.

Il “sistema del Friuli Venezia Giulia” riconosce tre livelli istituzionali fondamentali: la Regione, le province e i comuni. Proprio questi ultimi sono destinati, dalla riforma costituzionale del 2001, ad essere il principale livello ordinamentale a cui vanno attribuite tutte le funzioni amministrative e a divenire promotori reali dello sviluppo economico, sociale, civile e culturale delle comunità e dei cittadini, per rendere effettivamente competitivo l’insieme del sistema stesso.

Nel nuovo assetto territoriale delineato dal disegno di legge le province, quali rappresentanti degli interessi di area vasta, dovranno assumere un compito impegnativo e fondamentale, ovvero quello di garante complessivo del proprio territorio di riferimento in ordine a funzioni e servizi rilevanti per le comunità e i cittadini, esercitando funzioni qualificate che riguardano la collettività.

In questo contesto, quindi, le province trovano confermata la propria importante vocazione ad interpretare il ruolo di coordinatore delle azioni per il soddisfacimento delle esigenze generali della collettività di riferimento, promuovendo e assicurando uniformità nei livelli delle prestazioni dei servizi.

Così, da una parte si intende favorire in capo alla Regione l'esercizio delle funzioni legislative, di alta programmazione, di elaborazione concertata di grandi strategie, di supporto e di osservatore permanente dell'intero sistema e, dall'altra, si opera un investimento istituzionale a favore del livello ordinamentale dei comuni e delle province.

Questa opzione generale comporta sia la valorizzazione dell'autonomia locale sia la previsione di nuovi e più incisivi istituti di "governo orizzontale" tra i comuni, ovvero di forme collaborative ed associative capaci di migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini.

Il disegno di legge conferisce, infatti, un particolare risalto alla dimensione associativa disciplinando istituti innovativi (le associazioni intercomunali) fondati su alcuni pilastri essenziali, quali la volontarietà del processo associativo, scegliendo di privilegiare le autonome decisioni dei comuni nella individuazione degli ambiti ottimali di gestione, ma anche l'opzione per un ambito stabile ed unitario per la gestione associata finalizzato a ricercare la massima integrazione tra le funzioni svolte. La valorizzazione delle forme associative avviene inoltre attraverso una pluralità di strumenti di intervento regionale che non solo ridisegnano il sistema delle incentivazioni con caratteristiche di maggiore flessibilità e selettività, ma esprimono la preferenza per quelle gestioni che realizzano la migliore integrazione tra personale ed uffici con una forte aggregazione degli apparati.

La scelta di favorire ambiti tendenzialmente stabili ed unitari per la gestione associata non è fondata soltanto su ragioni di simmetria istituzionale né sulla pur legittima preoccupazione di evitare sovrapposizioni di competenze e responsabilità, ma è dettata dalla necessità di incentivare la massima integrazione tra le funzioni svolte in forma associata. Si vuole, infatti, favorire una visione unitaria delle stesse e creare le condizioni per un diverso livello qualitativo di integrazione tra i comuni coinvolti: non solo un'integrazione di tipo gestionale, ma anche e soprattutto nella programmazione dello sviluppo del territorio.

Tale esigenza trova risposta nella previsione degli ambiti per lo sviluppo territoriale (Aster), attraverso i quali i comuni attuano la programmazione di interventi territoriali integrati. Gli Aster non rappresentano un nuovo ente territoriale, ma la dimensione territoriale d'area vasta sovracomunale adeguata all'esercizio dell'attività di governo, ove trovano sintesi le economie di scala nell'erogazione dei servizi con la progettualità per lo sviluppo del territorio.

Il governo e lo sviluppo del territorio, secondo una strategia associativa e di esercizio cooperativo, avranno così specifiche modalità e incentivazioni a medio e lungo termine per la realizzazione degli interventi programmati a livello locale.

Ulteriore fondamentale indirizzo seguito dal presente disegno di legge è rappresentato dal principio di sussidiarietà, che non va inteso solamente come preferenza per il livello istituzionale più vicino ai cittadini e come impegno dei livelli più ampi di supportare i comuni nella loro azione, ma anche come nuova cultura e azione di governo, caratterizzata da una dimensione orizzontale, di leale collaborazione e quindi di permanente concertazione.

In armonia con il dettato costituzionale, il principio di sussidiarietà, temperato con i principi di differenziazione e adeguatezza, diviene il criterio regolatore nell'allocazione delle funzioni tra i diversi livelli di governo e, come tale ispirerà anche la normativa di settore che darà corso ai previsti trasferimenti di funzioni amministrative agli enti locali.

Collocare le funzioni al livello di governo più prossimo al cittadino implica infatti una struttura organizzativa coerente con meccanismi istituzionali associativi adeguati, la cui definizione rappresenta una delle caratteristiche qualificanti del presente disegno di legge.

Per queste ragioni il presente provvedimento legislativo intende creare le condizioni per un sistema istituzionale che nel dialogo e nel coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, sia in grado di competere verso l'esterno del Friuli Venezia Giulia, condividendo le strategie generali e le opzioni particolari.

Ciò significa, normativamente, tradurre la sussidiarietà in processi, procedure negoziate e in stili di governo coinvolgenti tutti i vari livelli istituzionali. Infatti, la cultura della concertazione deve diventare concretamente programmazione partecipata. In questo contesto, un ruolo importante sarà attribuito al Consiglio delle Autonomie locali, che diviene una componente attiva del "sistema Friuli Venezia Giulia".

Il Consiglio delle Autonomie locali, pur snellito nella sua composizione, vede infatti significativamente rafforzato il suo ruolo sia in termini di ampiezza del novero degli atti sottoposti alla sua attenzione, sia sotto il profilo della qualità del suo intervento, che si realizza anche attraverso lo strumento dell'intesa con l'Amministrazione regionale.

E altrettanto importante sarà la costruzione di rapporti basati sulla leale collaborazione tra gli enti locali e la Regione, con una funzione sussidiaria di quest'ultima diretta ad assicurare al sistema delle autonomie locali l'assistenza e il supporto tecnico richiesto, anche tramite nuovi istituti come quello del Garante delle Autonomie locali.

Tale istituto è volto a bilanciare il ruolo preponderante del capo dell'esecutivo nell'ente locale, conferendo uno strumento di garanzia neutrale ai consiglieri di comuni e province nell'esercizio della loro azione di vigilanza dell'operato delle amministrazioni locali.

Pilastro del sistema, poi, sono le risorse finanziarie e la scelta di una adeguata politica di gestione delle stesse in un contesto unitario, differenziato e plurale. Una reale autonomia finanziaria di comuni e province, infatti, è indispensabile per attribuire veramente agli enti locali un ruolo da protagonisti nello sviluppo economico locale e regionale.

Ciò significa adeguare i meccanismi di attribuzione delle risorse finanziarie ai nuovi principi di autonomia, sussidiarietà, responsabilità, e per queste ragioni il disegno di legge definisce gli obiettivi fondanti l'autonomia finanziaria e contabile degli enti locali, dalla compartecipazione alla politica programmatica regionale.

L'autonomia finanziaria viene assicurata tramite la certezza di risorse proprie e trasferite nel medio e lungo periodo, in particolare attraverso la compartecipazione ai tributi erariali riferibili non solo al territorio regionale, ma anche al territorio dell'ente locale. In tal modo, la ricchezza prodotta in un territorio, prelevata dalla collettività in termini di tributo, ritorna alla comunità medesima tramite l'erogazione di servizi e l'attuazione di interventi di sviluppo da parte dell'ente locale, contribuendo ad incentivare la produzione di nuova ricchezza e rendendo l'ente locale stesso ancora più

vicino alla comunità che rappresenta. L'autonomia finanziaria viene inoltre assicurata attraverso adeguate misure di perequazione per gli enti che hanno minore capacità fiscale, dando attuazione al dettato costituzionale che prevede il principio di solidarietà, così che in tutto il territorio della Regione possa comunque essere assicurato uno standard minimo di qualità dei servizi.

Assume pertanto particolare rilievo la previsione dell'intesa tra il Consiglio delle autonomie locali e la Giunta regionale sulla definizione delle linee di indirizzo della compartecipazione delle autonomie locali alle entrate regionali. Si tratta di un'innovazione volta non solo a dare concreta attuazione all'autonomia finanziaria ma anche a tradurre la sussidiarietà in un nuovo stile di governo fondato sulla concertazione, nella convinzione che la partecipazione dei vari livelli di governo alla formazione e all'attuazione delle scelte di programmazione può contribuire alla creazione di un sistema unitario.

È di tutta evidenza che l'insieme di linee di azione sopra delineate convergono nel segno non solo di una maggiore autonomia nelle scelte di governo delle classi politiche locali, ma anche e soprattutto di una maggiore responsabilizzazione delle scelte politiche concertate e attuate. Questo sistema garantisce ai cittadini la possibilità di conoscere e valutare le decisioni di governo, per meglio esprimere – a loro volta responsabilmente – le opzioni in merito.

Da una più accentuata responsabilità deriverà una maggiore competitività del sistema, che contribuirà ad attribuire agli enti locali il ruolo da protagonisti dello sviluppo dell'intera comunità regionale.

Illustrazione dell'articolato

Il presente provvedimento – come si è anticipato – disciplina i principi generali del “sistema Regione – Autonomie locali”, la ridefinizione delle funzioni amministrative tra i vari enti, le forme di collaborazione e la concertazione tra i livelli di governo, la programmazione negoziale, nonché i principi fondamentali in materia di finanza locale.

Il disegno di legge si suddivide in cinque Titoli, relativi rispettivamente ai principi fondamentali (elementi costitutivi), al sistema istituzionale dei poteri pubblici, alla sussidiarietà e concertazione, all'autonomia finanziaria degli enti locali e infine alle norme transitorie e finali.

Titolo I: Principi fondamentali

Il primario obiettivo del presente titolo è quello di fissare i principi fondamentali del sistema Regione – Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, dando attuazione alla potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e nel contempo al nuovo Titolo V della seconda parte della Costituzione.

Questi principi fondamentali hanno una natura evidentemente strategica, perché intendono ribadire il valore della specialità regionale attraverso la ridefinizione del modello istituzionale sia della Regione sia delle Autonomie locali, che comporta un

ampio e complessivo riassetto dei poteri pubblici del Friuli Venezia Giulia. Si tratta, pertanto, di tradurre la sfida “*reformista*” indicando le fonti basilari dell’intero sistema.

In particolare, l’**articolo 1**, attribuisce al principio di autonomia il valore fondamentale per poter tutelare, valorizzare e sviluppare le singole comunità locali che costituiscono questo territorio e insieme l’intera comunità regionale. L’obiettivo dell’unità e della coesione regionale – attraverso la solidarietà, il pluralismo e il policentrismo – è un principio cardine del sistema e un impegno “categorico” per tutti i soggetti pubblici.

Il pluralismo istituzionale si traduce – in forza dell’**articolo 2** – nel valore attribuito alle comunità locali, ordinate in comuni e province, di essere autonome, espressione di sovranità popolare, esponenziali degli interessi delle popolazioni e dei territori di riferimento, chiamate a valorizzare le caratteristiche storiche e culturali presenti.

Altrettanto cruciale e oggi strategico è il ruolo che debbono avere i comuni e le province, oltre alla Regione, nei rapporti esterni in una realtà come quella del Friuli Venezia Giulia, caratterizzata da una peculiare vocazione internazionale. L’**articolo 3**, infatti, attribuisce agli enti pubblici indicati il compito precipuo di valorizzare e promuovere i rapporti con le comunità locali di altri Stati, nella consapevolezza che proprio tale impegno rappresenta lo strumento migliore per sostenere una cultura della pace e della civile convivenza tra i popoli. Così – per esempio – gli enti locali della nostra regione potranno instaurare rapporti di reciproca collaborazione con gli enti locali degli Stati confinanti.

La tutela e l’integrazione sociale di tutte le persone rappresentano obblighi fondamentali ed è indispensabile – come stabilito dall’**articolo 4** - che i comuni, le province e la Regione concorrano – ognuno per la parte di competenza – a questo obiettivo, promuovendo altresì la tutela delle minoranze linguistiche, nonché una politica che sappia realizzare una vera parità delle opportunità anche di genere.

Titolo II: Sistema istituzionale dei poteri pubblici

Il Titolo II del presente disegno di legge regionale, suddiviso in sei Capi, è finalizzato a ridisciplinare compiutamente il sistema istituzionale e le funzioni amministrative dei comuni, delle province e della Regione, anche introducendo innovazioni importanti sul versante della collaborazione “orizzontale” tra gli enti locali.

In particolare, il **Capo I** fissa alcuni principi base del sistema dei poteri pubblici nel Friuli Venezia Giulia, cioè della Regione, delle province e dei comuni.

L’**articolo 5** attribuisce ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza il valore di ispirazione fondamentale nell’attribuzione e nell’allocazione delle funzioni amministrative tra i vari livelli di governo. Ciò comporta da una parte che le funzioni siano attribuite all’ente territorialmente e funzionalmente più vicino ai cittadini interessati, e dall’altra il riconoscimento del ruolo degli individui, delle famiglie, delle imprese, delle organizzazioni sociali nello svolgimento delle attività di interesse pubblico.

Spetta, poi, all’**articolo 6** indicare con chiarezza gli obiettivi strategici nell’esercizio delle funzioni amministrative, dal compito della Regione di agire per l’integrazione tra politiche sociali, territoriali ed economiche, agli enti locali che –

insieme alla stessa Regione – devono perseguire lo scopo di realizzare un sistema semplice, negoziato e partecipato, affinché si migliori la qualità dei servizi resi ai cittadini.

L'**articolo 7** reca le definizioni del comune e della provincia e ribadisce il principio dell'autonomia politica, statutaria e regolamentare, organizzativa e finanziaria adeguato al nuovo Titolo V della Costituzione.

Si stabilisce, altresì, che le leggi regionali che conferiscono funzioni amministrative agli enti locali definiscono anche i beni, le risorse finanziarie e quelle umane da trasferire e viene richiamata l'attuazione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale come contesto normativo delle operazioni di riallocazione del personale.

Il **Capo II** è, invece, dedicato alla disciplina generale di due ulteriori enti locali eventuali, cioè la città metropolitana e la comunità montana.

Come è noto, il nuovo articolo 114 della Costituzione ha espressamente inserito la città metropolitana come forma di autogoverno locale, recependo la previsione già contenuta nella legge 142/1990 e poi nel testo unico 267/2000. La novità della "costituzionalizzazione" della città metropolitana ha aperto un serrato dibattito politico e giuridico circa il ruolo e la forma che tale ente locale debba o possa avere. Tra le varie ipotesi finora emerse – tutte ancora de iure condendo – il presente disegno di legge regionale (**articolo 8**) ha ritenuto di preferire una città metropolitana che vada a sostituire, nell'ambito territoriale di riferimento, la provincia, ma che mantenga in vita i comuni al suo interno. In altre parole, viene confermato ovunque il doppio livello di governo, sostituendo la provincia con la città metropolitana e spostando alcune fondamentali funzioni d'area dai comuni al nuovo ente locale.

Nello specifico, l'articolo 8 fissa alcuni criteri e procedure, ribadendo la necessità (del resto derivante dalle fonti costituzionali) della riserva di legge regionale per l'istituzione formale di una città metropolitana, che comunque dovrà avere una popolazione non inferiore ai 200.000 abitanti e coinvolgere almeno cinque comuni. L'iniziativa spetta al comune capoluogo d'intesa con gli altri comuni interessati attraverso una proposta che la Giunta regionale trasforma in apposito disegno di legge, sul quale è previsto anche il referendum consultivo. La legge istitutiva della città metropolitana può attribuire ulteriori funzioni amministrative al nuovo ente.

L'**articolo 9**, invece, ribadisce la natura giuridica delle comunità montane (attualmente disciplinate dalla legge regionale 33/2002), indica le materie nelle quali la normativa vigente attribuisce le relative competenze e richiama la competenza regionale in materia ordinamentale, peraltro già esercitata con riferimento a tali enti territoriali che, va evidenziato, nel Friuli Venezia Giulia non hanno il carattere di unioni di comuni previsto dalla normativa statale.

Il **Capo III** disciplina la potestà normativa degli enti locali, recependo i principi costituzionali e le innovazioni più recenti tra cui le disposizioni della legge 131/2003, con l'obiettivo generale di valorizzare e allargare l'autonomia dei comuni e delle province.

Così, mentre l'**articolo 10** ricorda che la potestà normativa si traduce in due forme, cioè la potestà statutaria e quella regolamentare, il successivo **articolo 11** regola compiutamente il contenuto e la procedura di approvazione degli statuti comunali e provinciali, semplificando alcuni importanti passaggi, tra cui quello della pubblicazione degli stessi.

L'articolo 12, poi, prevede che l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni sono disciplinati dai regolamenti, in armonia con i soli principi fondamentali indicati nelle leggi regionali in ordine ai requisiti minimi di uniformità, e fino alla loro adozione continuano ad applicarsi le vigenti norme statali e regionali. La procedura di approvazione dei regolamenti è lasciata alla disciplina degli statuti comunali e provinciali.

Ai sensi dell'articolo 13, gli statuti degli enti locali devono prevedere degli istituti di garanzia, anche in forma associata o attraverso l'avvalimento del difensore civico regionale. L'obiettivo evidente è quello di disporre – con carattere di indipendenza – di un soggetto in grado di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa. Per ottenere un tanto, sono indicate diverse possibili opzioni, tra cui quella di un'intesa tra il singolo comune e il difensore civico regionale. Inoltre, spetterà sempre agli statuti regolare i casi di esercizio del potere di nomina di un commissario ad acta per l'adozione di atti obbligatori.

Le funzioni amministrative della Regione e degli enti locali sono disciplinate dal **Capo IV**.

L'articolo 14 prevede che nelle competenze dei comuni e delle province rientrano le funzioni di normazione, programmazione e pianificazione, organizzazione e gestione del personale, controllo interno, gestione amministrativa, finanziaria e contabile, vigilanza e controllo nelle aree funzionali di competenza.

L'articolo 15 ribadisce uno dei principi base, cioè quello dell'attribuzione al comune di tutte le funzioni amministrative relative alla propria comunità e al proprio territorio, salvo diversa ed espressa previsione di legge. Al comune spettano anche le funzioni per i servizi di competenza statale come definite dalle leggi dello Stato.

Le funzioni amministrative delle province, invece, sono fissate dall'articolo 16, il quale indica alcuni importanti settori quali – per esempio – quelli della difesa del suolo, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della viabilità e dei trasporti, dello smaltimento dei rifiuti, della politica attiva del lavoro. Ulteriori funzioni amministrative saranno attribuite con specifiche leggi regionali nei settori dell'agricoltura e della formazione professionale. L'ente intermedio concorre, altresì, alla determinazione degli atti di programmazione regionale.

Per salvaguardare interessi unitari, l'articolo 17 recepisce i principi emersi dalla giurisprudenza costituzionale in materia di interventi sussidiari e di esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione. Tale potere, che dovrà essere specificatamente previsto dalla legge, si realizza esclusivamente attraverso il compimento di atti o attività obbligatorie da parte di organi della Regione, nel rispetto di presupposti sostanziali e procedurali, tra cui quello del coinvolgimento attivo dell'ente locale interessato.

Le funzioni amministrative della Regione sono dettate dall'articolo 18, il quale distingue tre fondamentali ambiti o tipologie di funzioni. La prima categoria è quelle delle funzioni amministrative insite all'ente Regione in qualità di persona giuridica pubblica, articolazione della Repubblica e soggetto competente in via esclusiva in settori specifici. Così spettano alla Regione, per esempio, le funzioni di natura istituzionale e relazionale. Il secondo gruppo riguarda funzioni amministrative che vengono allocate in Regione in quanto comportano un esercizio unitario di livello regionale, quali la sanità, il corpo forestale, il libro fondiario e il coordinamento della protezione civile. Infine, un terzo gruppo residuale concerne le funzioni e i compiti amministrativi che rivestano esclusivo rilievo ed interesse regionale, che per la loro stessa natura e dimensione non potrebbero comunque essere esercitate dagli enti locali.

Il **Capo V**, che riguarda l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi tra enti locali, rappresenta – insieme al successivo Capo VI - una delle parti strategiche del provvedimento, in quanto l'obiettivo della migliore qualità dei servizi ai cittadini riveste una priorità che comporta l'impegno del legislatore regionale a creare gli strumenti per una più attuale, moderna ed efficace azione collaborativa tra gli enti locali.

L'**articolo 19** contiene, in primo luogo, la finalità ultima, cioè lo scopo di rendere l'azione dei comuni efficace ed efficiente. Per fare ciò, nella realtà oggettiva della grande parcellizzazione comunale e nel rispetto comunque del principio di autonomia locale, la modalità non può che essere quella di favorire al massimo livello possibile l'esercizio coordinato delle funzioni e la gestione associata dei servizi con particolare riguardo agli enti locali con minore popolazione. Sono previste tre forme di cooperazione: le convenzioni, le unioni di comuni e – assoluta novità in regione – le associazioni intercomunali.

Mentre le convenzioni, che rappresentano la forma più semplice e meno strutturata per uno svolgimento coordinato e collaborativo di funzioni e servizi determinati da parte degli enti locali, sono disciplinate dall'**articolo 20**, l'istituto dell'unione dei comuni trova nel successivo **articolo 22** un adeguamento alle esperienze di questi ultimi anni, con l'obiettivo di renderlo più efficace possibile. Sono, infatti, previsti le funzioni minime dell'esercizio congiunto dell'ente locale all'uopo costituito e la previsione temporale di un periodo non inferiore a sei anni, affinché il modello collaborativo sia scelto solo allorché ci sia una volontà forte e duratura di cooperazione tra più comuni contermini.

È invece una novità importante la previsione di cui all'**articolo 21** del presente disegno di legge regionale, relativo alle associazioni intercomunali. Con tale norma, infatti, si intendono raggiungere due importanti scopi: il primo quello di mettere a disposizione dei comuni una modalità innovativa di collaborazione, il secondo quello di valorizzarlo al punto da attribuire a questa forma un ruolo centrale nelle politiche di sviluppo territoriale, come si avrà modo di evidenziare in sede di illustrazione degli Aster.

Le associazioni intercomunali sono forme semplici – quindi prive di personalità giuridica e strutturazione complessa – ma fortemente integrate e aventi una pluralità di compiti da “governare” insieme in contesti omogenei territorialmente e socio-economicamente. I comuni, per un periodo non inferiore a sei anni, possono così costituire con una convenzione quadro l'associazione intercomunale, che avrà un presidente e una conferenza dei sindaci, oltre a forme di coordinamento tecnico, amministrativo e organizzativo. Con convenzioni attuative, poi, si darà concreta applicazione agli scopi costitutivi e si svolgeranno in forma associata le funzioni e i servizi attribuiti all'associazione stessa.

Per quanto riguarda i consorzi tra enti locali, l'**articolo 23** stabilisce che potranno rimanere in funzione solo quelli di cui fanno parte anche altri enti pubblici o quelli obbligatori per legge. Pertanto, i consorzi non rappresenteranno più una forma associativa fra enti locali, e quelli non in regola con le nuove previsioni di legge saranno trasformati entro un anno dall'entrata in vigore della legge oppure andranno soppressi.

Il **Capo VI**, interamente dedicato alla disciplina dello sviluppo delle forme associative, merita una particolare attenzione, in quanto detta una normativa di forte impatto sull'attuale sistema di relazioni fra i comuni. Si vuole, infatti, apportare una forte carica di innovazione al sistema degli enti locali nella regione Friuli Venezia

Giulia, nella consapevolezza che uno dei principali fattori di criticità è rappresentato proprio dall'alto numero dei comuni con una esigua popolazione residente, dotati di una struttura organizzativa di ridotte dimensioni che rende difficile attuare strategie competitive ed efficaci di sviluppo complessivo delle aree interessate. Per perseguire questo obiettivo di innovazione nelle relazioni "orizzontali" tra i comuni della nostra Regione si prevede uno nuovo istituto giuridico denominato "*Ambito per lo sviluppo territoriale – Aster*", che mira a favorire il governo e lo sviluppo del territorio in aree vaste. L'intento è anche quello di individuare un sistema efficace e strategico di incentivazione che garantisca un efficace sviluppo e sia espressione delle forme associative.

L'**articolo 24** contiene la definizione giuridica degli Ambiti per lo sviluppo territoriale (Aster). La norma spiega, infatti, che rivestiranno tale qualificazione giuridica quattro diverse situazioni: 1) i comuni capoluogo; 2) le Comunità montane; 3) le associazioni intercomunali; 4) le unioni di comuni non montani. Queste ultime due categorie, tuttavia, potranno assumere la veste di Ambiti per lo sviluppo territoriale (Aster) soltanto a condizione di soddisfare due requisiti: assommare almeno una determinata soglia di abitanti fissata dalla legge e coinvolgere comuni non montani. Quanto a tale ultimo criterio, lo stesso articolo introduce un'eccezione alla regola generale, prevedendo che anche comuni, i quali abbiano un territorio parzialmente montano, possano costituire un'associazione intercomunale con comuni non facenti parte di Comunità montane e dare vita, insieme ad essi, ad un'Aster.

Funzione dell'Aster è quella di svolgere attività di programmazione e di attuazione di interventi territoriali integrati aventi ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche, la programmazione territoriale e le reti infrastrutturali dei servizi pubblici locali, la tutela e la valorizzazione del territorio e delle risorse naturali, il coordinamento dell'organizzazione dei servizi pubblici locali e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale. Introdotta tale nuova forma associativa, essa diviene, per volontà del legislatore, l'interlocutore privilegiato dell'Amministrazione regionale quanto alla ripartizione dei finanziamenti nelle ipotesi di perseguimento degli obiettivi indicati dallo stesso articolo. In ogni caso, compete alla Giunta regionale la definizione dei criteri generali e degli obiettivi da perseguire attraverso l'impiego delle predette risorse finanziarie.

Nel contesto dell'Aster viene altresì previsto che possa trovare spazio la concertazione con le parti sociali, ovviamente sui temi propri di tale dimensione territoriale.

Lo strumento di alta programmazione regionale in questo settore è rappresentato dal Piano di valorizzazione territoriale, previsto dall'**articolo 25**, che è un innovativo strumento di incentivazione finanziaria strategica e non occasionale a favore delle forme associative. Esso viene predisposto su base triennale dalla Giunta regionale e viene da quest'ultima, annualmente, aggiornato. In particolare, proprio per mezzo di tale strumento di programmazione, all'organo esecutivo regionale compete la ricognizione delle forme associative esistenti, la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione degli incentivi ordinari e straordinari alle associazioni intercomunali, alle unioni e alle fusioni e la definizione del programma di investimenti degli Aster sulla base delle proposte da questi formulate. In ogni caso, per consentire l'adeguamento delle associazioni intercomunali e delle unioni di Comuni non montani già esistenti al parametro demografico a regime, ovvero con popolazione superiore alla soglia fissata dalla legge, si statuisce che, con esclusivo riferimento ai primi due anni di applicazione

del Piano di valorizzazione, al fine dello svolgimento delle funzioni relative all'Aster, possano partecipare alla distribuzione delle risorse finanziarie anche quelle associazioni intercomunali e quelle unioni che non raggiungano la dimensione popolativa richiesta.

L'**articolo 26** riguarda gli interventi regionali per lo sviluppo delle gestioni associate e individua, anzitutto, alcuni criteri per la corresponsione degli incentivi ai quali il Piano di valorizzazione dovrà, prioritariamente, ispirarsi (tipologia delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata, popolazione interessata). Sono previsti dei limiti demografici per l'incentivazione delle unioni dei comuni, contemplando una soglia minima differenziata per le unioni costituite fra comuni interamente montani e per le unioni fra comuni non montani. Specificamente, la norma precisa la durata massima degli incentivi ordinari annuali, prevedendo una priorità per la definizione dell'importo di questa tipologia di incentivi per le funzioni e i servizi gestiti tramite uffici comuni. Nell'ipotesi in cui i comuni abbiano deliberato la costituzione di una forma associativa e per tale finalità abbiano elaborato studi di fattibilità, la Regione concorre agli oneri sostenuti. Anche tale ultima disposizione è esplicativa della volontà del legislatore regionale di favorire, quanto più possibile, la diffusione di una cultura associativa a livello sovra comunale.

I principi relativi alla fusione dei comuni, che rappresentano la naturale ed auspicata – per quanto assolutamente non obbligata – evoluzione delle forme associative, sono enunciate dall'**articolo 27**, riprendendo peraltro contenuti già previsti da precedenti norme regionali in materia. Il sostegno finanziario alle fusioni è assicurato tramite il Piano di valorizzazione territoriale.

L'**articolo 28** contempla, poi, la facoltà per le province di dare vita ad associazioni con la finalità di coordinare, indirizzare e programmare le attività di rispettiva competenza, anche con particolare riferimento alla gestione di servizi nell'ipotesi in cui questi abbiano ricaduta su vaste aree interprovinciali. Per le finalità ora illustrate, il medesimo articolo, inoltre, conferisce la possibilità di convocare apposite conferenze interprovinciali.

L'**articolo 29** prevede che anche le associazioni intercomunali, le unioni di comuni e le comunità montane si dotino di strumenti per migliorare il rapporto con i cittadini utenti. A tal fine, quindi, sono previste le Carte dei servizi redatte in conformità ai principi di eguaglianza dei diritti degli utenti, di imparzialità, continuità del servizio, scelta e partecipazione, nonché a quelli di efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi.

Titolo III: Sussidiarietà e concertazione

Come anticipato nella parte generale della presente relazione, significativo rilievo si ritiene vada attribuito alla disciplina delle relazioni istituzionali per creare le corrette e possibili condizioni di una permanente attività di concertazione tra i vari livelli di governo pubblico nel Friuli Venezia Giulia. Due sono, quindi, gli ambiti su cui interviene il presente disegno di legge, quello del Consiglio delle autonomie locali, quale nuovo “luogo” di rappresentanza degli enti locali e di dialogo con la Regione, e quello di una serie di forme ulteriori di concertazione e collaborazione tra i diversi enti.

Il **Capo I** è dedicato al Consiglio delle Autonomie locali, definito “organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali” dal nuovo articolo 123, ultimo comma,

della Costituzione, il quale ne prevede l'istituzione in ogni Regione ordinaria, rinviandone la disciplina agli statuti regionali. Anche il progetto di nuovo Statuto della nostra Regione contempla tale organo (agli articoli 26 e 27) e, pur demandandone la disciplina alla legislazione regionale, statutaria o ordinaria, gli attribuisce già ampi e significativi poteri, che vanno ben oltre la funzione consultiva o di mera rappresentanza degli enti locali. Di tali previsioni si è ovviamente tenuto conto nella predisposizione del presente disegno di legge, che intende in qualche modo anticipare l'entrata in vigore delle relative norme statutarie.

Il Consiglio delle Autonomie locali è destinato a subentrare all'Assemblea delle Autonomie locali, istituita con l'articolo 9 della legge regionale 15/2001, che ne ha anche dettato la disciplina fondamentale. Rispetto a tali previsioni l'attuale disegno di legge ne modifica profondamente la struttura, ne amplia significativamente le funzioni, precisando meglio, al contempo, le regole di funzionamento. Si è quindi, ad esempio, dato ampio spazio ai casi in cui è richiesta l'intesa tra la Regione ed il Consiglio delle Autonomie locali, in luogo del semplice parere, quando sono in gioco aspetti essenziali dell'ordinamento delle autonomie locali, sono state espressamente attribuite nuove competenze e si è previsto normativamente l'Ufficio di presidenza, che ha assunto un ruolo fondamentale nell'esperienza dell'Assemblea delle Autonomie locali. Gli orientamenti del Consiglio delle Autonomie locali divengono così una fase essenziale sia del processo di formazione delle leggi regionali, rispetto alle quali viene esteso il novero dei provvedimenti sottoposti al vaglio del Consiglio, sia di un'ampia gamma di provvedimenti amministrativi, regolamentari e programmatori, realizzando un effettivo coinvolgimento del sistema delle autonomie locali nei processi decisionali della Regione.

L'**articolo 30** prevede l'istituzione del Consiglio delle Autonomie locali, ne disciplina la composizione, la durata in carica dei componenti non di diritto e le procedure per la loro elezione, ne stabilisce la sede.

Con riguardo alla composizione, così come in precedenza contemplato per l'Assemblea delle Autonomie locali dall'art. 9 della legge regionale 15/2001, si prevede una rappresentanza delle sole autonomie locali territoriali: province e comuni capoluogo di provincia, quali membri di diritto e quindici comuni non capoluogo di provincia, quali membri elettivi (sette della provincia di Udine – tre dei quali espressione dei soli comuni interamente montani -, cinque della provincia di Pordenone – due dei quali riservati ai comuni interamente montani -, due della provincia di Gorizia e uno della provincia di Trieste), designati da conferenze dei sindaci dei rispettivi ambiti territoriali.

Rispetto alla composizione dell'Assemblea delle Autonomie locali, le modificazioni apportate sono significative:

1. l'organo risulta più snello, in quanto, accanto ai membri di diritto, viene ridotta la rappresentanza dei comuni non capoluogo di provincia (si passa dai ventidue rappresentanti espressione degli Ambiti Territoriali Ottimali – ATO della Regione ai quindici comuni individuati nell'ambito di ciascuna provincia) e non viene confermata la previsione della rappresentanza delle Comunità montane. In termini numerici, si passa così dagli attuali trentaquattro componenti a ventidue;

2. i quindici comuni componenti non di diritto sono scelti nel rispettivo territorio provinciale e sono rinnovati ogni cinque anni, superando così l'attuale sistema di rappresentanti designati dagli ATO;

3. partecipano alle sedute del Consiglio delle Autonomie locali i legali rappresentanti (presidenti della provincia o sindaci pro tempore) in carica, ma viene

ammessa la possibilità, prima non contemplata, di delega ad amministratori locali da questi designati.

L'**articolo 31**, relativo al funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali, prevede espressamente l'elezione del Presidente, del Vice presidente e dell'Ufficio di presidenza dell'organo, con funzioni anche consultive e propositive nei confronti della Regione, nel rispetto del regolamento interno che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione. La qualifica di componente del Consiglio delle Autonomie locali non prevede, come del resto avviene tuttora, il diritto a compensi o rimborsi a carico della Regione; l'Amministrazione regionale può tuttavia sostenere gli oneri per studi e ricerche richiesti dal Consiglio delle Autonomie locali.

L'**articolo 32** si occupa del regolamento interno, con il quale il Consiglio delle Autonomie locali detta le proprie regole di funzionamento ed organizzazione dei lavori, tra cui l'elezione del Presidente, del Vice presidente e dell'Ufficio di Presidenza. Potrà essere prevista altresì la costituzione di commissioni e di gruppi di lavoro: in essi, così come nelle riunioni tecniche preparatorie, possono essere delegati a partecipare anche i funzionari competenti.

La declaratoria delle funzioni attribuite al Consiglio delle Autonomie locali è contenuta nel fondamentale **articolo 33**. In coerenza con quanto stabilito dal progetto di nuovo Statuto regionale, sono previsti i casi in cui il Consiglio delle Autonomie locali è chiamato ad esprimere intese con la Regione e le ipotesi in cui l'organo deve esprimere un parere. Si attribuiscono infine ulteriori competenze al Consiglio delle Autonomie locali, che può proporre alla Regione di ricorrere, in taluni casi, alla Corte costituzionale, può farsi promotore di qualsiasi iniziativa d'interesse generale per gli enti locali, nonché provvedere alle nomine ed alle designazioni dei rappresentanti degli enti locali nei casi previsti dalla legge. Con riferimento alla funzione consultiva si stabilisce che essa dia parere sia alla Giunta regionale, sulle norme finanziarie, su provvedimenti amministrativi di particolare rilevanza per le autonomie locali sia, parimenti, al Consiglio regionale, sugli atti di iniziativa dello stesso, specificamente indicati dalla norma.

A tale ultimo riguardo, giova evidenziare come l'autonomia del Consiglio regionale risulti ampiamente salvaguardata dall'**articolo 34** laddove si demanda al regolamento interno dello stesso Consiglio regionale la disciplina della modalità di trasmissione degli atti suddetti al Consiglio delle Autonomie locali, così come dei termini e delle modalità di esame dei pareri ricevuti. Per quanto attiene, invece, agli atti di iniziativa della Giunta regionale, la loro trasmissione è curata dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali. La norma in questione, regola quindi con chiarezza la procedura di comunicazione degli atti da parte degli organi regionali al Consiglio delle Autonomie locali, consentendo di superare alcune difficoltà di carattere operativo che si erano manifestate nell'esperienza concreta dell'Assemblea delle Autonomie locali.

L'**articolo 35** si sofferma sulle procedure per l'espressione delle intese e dei pareri da parte del Consiglio delle Autonomie locali, stabilendo tra l'altro i termini entro i quali le intese devono essere raggiunte o il parere espresso. Si fa presente, al riguardo, che nel regime precedente, i termini non erano fissati dalla legge ma dal regolamento interno per il funzionamento dell'Assemblea delle Autonomie locali, mentre mancava del tutto una disciplina del procedimento di formazione delle intese, nei (pochi) casi in cui essa era finora prevista. Decorsi i termini previsti, gli organi che hanno richiesto il parere o l'intesa, possono comunque procedere prescindendo dagli stessi.

Nel caso del mancato raggiungimento dell'intesa è peraltro previsto un particolare seguito del procedimento che garantisce al Consiglio delle Autonomie locali che i suoi atti che esprimono la ragioni della mancata intesa siano comunicati, con modalità appropriate, al Consiglio regionale.

Si prevede poi un termine ridotto per l'espressione del parere, in caso di urgenza, su richiesta motivata della Giunta regionale o del Consiglio regionale; in tali casi, il parere può anche essere espresso dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali. Intese e pareri devono essere espressi a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali o dell'Ufficio di Presidenza, a maggiore garanzia dell'autorevolezza degli atti formulati.

L'**articolo 36** prevede l'istituzione di una Commissione di coordinamento per facilitare le procedure di consultazione e concertazione, nonché la circolazione delle informazioni. Tale Commissione è composta dall'Assessore regionale per le autonomie locali, dal Presidente del Consiglio regionale o suo delegato e dal Presidente del Consiglio delle Autonomie locali o suo delegato.

La partecipazione del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali alle sedute delle Commissioni del Consiglio regionale e della Giunta regionale, allorché vengano esaminati argomenti di interesse per le autonomie locali e per l'illustrazione dei pareri espressi è infine contemplata dall'**articolo 37**. A garanzia dell'autonomia del Consiglio regionale, peraltro, la norma demanda al regolamento interno del medesimo la disciplina della partecipazione del Presidente del Consiglio delle Autonomie alle sedute delle Commissioni consiliari.

Nel **Capo II** il presente provvedimento legislativo contiene varie disposizioni, anche significativamente innovative, in materia di concertazione tra Regione ed enti locali.

In particolare, l'**articolo 38** prevede concretamente una procedura di concertazione tra la Giunta regionale e il Consiglio delle Autonomie locali per il perseguimento degli obiettivi strategici nell'esercizio delle funzioni amministrative. Si tratta di una apposita sessione in cui i due soggetti sopraindicati si riuniscono congiuntamente per affrontare insieme le questioni più rilevanti delle politiche territoriali. Sarà in questa sede che verrà – ogni anno – formulato un documento contenente le linee guida per la predisposizione del bilancio regionale, in modo che la fondamentale strategia finanziaria e di sviluppo sia condivisa e frutto dell'intreccio propositivo di tutti i livelli istituzionali.

L'**articolo 39**, invece, stabilisce alcuni impegni che la Regione si assume per collaborare all'attività degli enti locali e che in qualche modo traducono il principio di sussidiarietà come forma concreta di "supporto". Nello specifico, la Regione non solo assicura a richiesta varie collaborazioni anche giuridiche con priorità per gli enti di minori dimensioni demografiche, ma garantisce attraverso i propri uffici lo svolgimento di attività di consulenza e di documentazione. Tramite, poi, un'apposita struttura operativa regionale sarà prevista l'assistenza e il supporto tecnico e giuridico alla progettazione e al funzionamento delle forme associative che – come più volte ricordato – rappresentano una delle sfide principali per il futuro sistema. Inoltre, la Regione si impegna a perseguire l'obiettivo di predisporre strumenti di conoscenza e di informazione a favore dell'intero sistema delle autonomie, anche attraverso modalità informatiche ed interattive, realizzando quindi un permanente monitoraggio della situazione esistente che – tra l'altro – potrà fornire importanti elementi per l'azione di

programmazione regionale diretta in particolare alla semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Altrettanto importante è la previsione di cui all'**articolo 40** relativa ai rapporti tra gli enti locali e la Regione. Essi potranno concludere accordi al fine di coordinare le rispettive attività, mentre sarà possibile costituire tavoli tecnici di lavoro e concertazione con la partecipazione di funzionari regionali e degli enti locali per affrontare e risolvere problematiche di specifico interesse.

Una delle maggiori novità del disegno di legge regionale è certamente contenuto nell'**articolo 41**. Si tratta del Garante delle Autonomie locali, nuovo organo regionale di garanzia che avrà sede in Udine e sarà nominato per sei anni, senza possibilità di rinomina immediata, dal Consiglio delle autonomie locali d'intesa con l'Assessore regionale per le autonomie locali tra persone di qualificata e comprovata esperienza tecnico-giudirica. Al Garante spetteranno diversi compiti, tra cui quello di fornire pareri al Consiglio delle autonomie locali e quello di intervenire negli eventuali "conflitti" tra amministratori locali.

Titolo IV: Autonomia finanziaria degli enti locali

Il Titolo IV del presente disegno di legge regionale definisce i principi fondamentali dell'autonomia finanziaria degli enti locali, nonché i principi fondamentali di finanza e contabilità connessi al riconoscimento e alla valorizzazione dell'autonomia suddetta, nell'ottica di portare la sfera decisionale e la relativa responsabilità il più possibile a livello locale.

L'**articolo 42** esordisce con il riconoscimento dell'autonomia finanziaria degli enti locali, fondandola sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite; queste ultime vengono erogate senza vincoli di destinazione e sono assicurate mediante la compartecipazione ai tributi erariali riferibili al territorio. Il nuovo sistema di assegnazioni agli enti locali prevede, in particolare, l'erogazione di quote di compartecipazione degli enti locali ai tributi, e l'erogazione di assegnazioni perequative per gli enti locali con minore capacità fiscale, in base al principio di solidarietà. Rilevante e innovativa è, senza dubbio, la disposizione che prevede l'intesa con il Consiglio delle Autonomie sulla definizione delle linee di indirizzo della compartecipazione delle autonomie locali alle entrate regionali.

L'**articolo 43**, nell'indicare i principi generali in materia di finanza locale, afferma anzitutto la potestà impositiva autonoma degli enti locali, in ordine alla quale è riconosciuto agli enti medesimi di disciplinare con fonte regolamentare le proprie entrate, anche tributarie. Segue l'indicazione degli elementi che compongono la finanza locale (tributi, partecipazioni e addizionali, trasferimenti, altre entrate). Ulteriore importante affermazione contenuta nell'articolo in esame è la previsione della ripartizione dei trasferimenti sulla base di indicatori socio-demografici e di parametri di fiscalità legati al territorio. Tale sistema di assegnazione è volto ad assicurare il funzionamento delle strutture e l'erogazione di servizi alla popolazione.

L'**articolo 44**, in un'ottica di maggiore semplificazione e nel rispetto dell'autonomia riconosciuta agli enti locali, contiene i principi generali in materia di contabilità con riguardo all'approvazione dei due principali documenti contabili degli

enti locali: il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione, fissando il termine per la loro approvazione e determinando i principi contabili ai quali il bilancio deve ispirarsi.

L'**articolo 45** assegna alla Regione il compito di monitorare e diffondere le informazioni finanziarie e contabili degli enti locali, rilevate mediante indicatori e metodologie che consentano l'analisi degli effetti delle politiche regionali e della normazione regionale in materia finanziaria e contabile sul sistema delle autonomie locali. In particolare, quale organismo di ausilio per tale attività, è costituito l'Osservatorio regionale per la finanza locale, che ha il compito di promuovere la corretta gestione delle risorse finanziarie, l'applicazione dei principi contabili, la congruità degli strumenti applicativi e la sperimentazione di nuovi modelli contabili.

Titolo V: Norme transitorie e finali

Con l'**articolo 46** sono previste alcune norme transitorie, tra cui quelle necessarie per la costituzione del Consiglio delle Autonomie locali, in attesa della quale rimane in carica l'Assemblea delle autonomie locali prevista dalla legge regionale 15/2001, nonché quelle per la predisposizione del primo Piano di valorizzazione territoriale.

Mentre l'**articolo 47** riguarda la pubblicazione anche del sommario della legge, il successivo **articolo 48** è dedicato alla norma finanziaria relativa al funzionamento e alle spese per il Consiglio delle Autonomie locali e per l'Osservatorio regionale per la finanza locale.

Infine, l'**articolo 49** riporta le abrogazioni conseguenti alla presente riforma, tra cui rientrano norme della legge regionale 10/1988 in materia di devoluzione di funzioni amministrative, della legge regionale 15/2001 in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni agli enti locali e della legge regionale 33/2002 in materia di comunità montane.

Si confida che, in considerazione dei contenuti del presente disegno di legge, esso sarà accolto dal voto favorevole del Consiglio regionale.

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 153

<<Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia>>

SOMMARIO

TITOLO I - Elementi costitutivi

CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 (*Unità e policentrismo regionale*)

Art. 2 (*Pluralismo istituzionale*)

Art. 3 (*Vocazione internazionale e sistema unitario verso l'esterno*)

Art. 4 (*Tutela e integrazione sociale dei cittadini e delle persone*)

TITOLO II - Sistema istituzionale dei poteri pubblici

CAPO I - REGIONE, PROVINCE E COMUNI

Art. 5 (*Sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza*)

Art. 6 (*Obiettivi strategici nell'esercizio delle funzioni amministrative*)

Art. 7 (*Autonomia dei comuni e delle province*)

CAPO II - CITTÀ METROPOLITANE E COMUNITÀ MONTANE

Art. 8 (*Città metropolitane*)

Art. 9 (*Comunità montane*)

CAPO III - POTESTÀ NORMATIVA DEGLI ENTI LOCALI

Art. 10 (*Potestà normativa*)

Art. 11 (*Statuti*)

Art. 12 (*Regolamenti*)

Art. 13 (*Istituti di garanzia*)

CAPO IV - FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 14 (*Funzioni amministrative*)

Art. 15 (*Funzioni del comune*)

Art. 16 (*Funzioni della provincia*)

Art. 17 (*Interventi sussidiari e esercizio del potere sostitutivo*)

Art. 18 (*Funzioni amministrative della Regione*)

CAPO V - ESERCIZIO COORDINATO DI FUNZIONI E GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI TRA ENTI LOCALI

Art. 19 (*Forme collaborative tra gli enti locali*)

Art. 20 (*Convenzioni*)

Art. 21 (*Associazioni intercomunali*)

Art. 22 (*Unioni di comuni*)

Art. 23 (*Consorzi fra enti locali e altri enti pubblici*)

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 153

<<Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia>>

CAPO VI - SVILUPPO DELLE FORME ASSOCIATIVE

- Art. 24 (*Ambiti per lo sviluppo territoriale – Aster*)
- Art. 25 (*Piano di valorizzazione territoriale*)
- Art. 26 (*Interventi regionali per lo sviluppo delle gestioni associate*)
- Art. 27 (*Fusioni di comuni*)
- Art. 28 (*Associazione delle province e Conferenze interprovinciali*)
- Art. 29 (*Carte dei servizi*)

TITOLO III - Sussidiarietà e concertazione

CAPO I - CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Art. 30 (*Costituzione del Consiglio delle Autonomie locali*)
- Art. 31 (*Funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali*)
- Art. 32 (*Regolamento del Consiglio delle Autonomie locali*)
- Art. 33 (*Funzioni del Consiglio delle Autonomie locali*)
- Art. 34 (*Comunicazione degli atti*)
- Art. 35 (*Procedimento di formazione dell'intesa e di acquisizione del parere*)
- Art. 36 (*Commissione di coordinamento*)
- Art. 37 (*Partecipazione del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali alle sedute del Consiglio regionale e della Giunta regionale*)

CAPO II - CONCERTAZIONE REGIONE E ENTI LOCALI

- Art. 38 (*Concertazione*)
- Art. 39 (*Collaborazione della Regione all'attività degli enti locali*)
- Art. 40 (*Rapporti tra enti locali e Regione*)
- Art. 41 (*Garante delle Autonomie locali*)

TITOLO IV - Autonomia finanziaria degli Enti locali

- Art. 42 (*Autonomia finanziaria degli enti locali*)
- Art. 43 (*Principi generali in materia di finanza locale*)
- Art. 44 (*Principi generali in materia di contabilità*)
- Art. 45 (*Osservatorio regionale per la finanza locale*)

TITOLO V - Norme transitorie e finali

- Art. 46 (*Norme transitorie*)
- Art. 47 (*Pubblicazione*)
- Art. 48 (*Norma finanziaria*)
- Art. 49 (*Abrogazioni*)

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 153

<<Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia>>

TITOLO I
Elementi costitutiviCAPO I
Principi fondamentali

Art. 1

(Unità e policentrismo regionale)

1. Con la presente legge la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, unita e policentrica, detta i principi e le norme fondamentali del sistema Regione – Autonomie locali.

2. Nel Friuli Venezia Giulia il principio dell'autonomia rappresenta il valore fondamentale per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle singole comunità locali e dell'intera comunità regionale.

3. La Regione e le autonomie locali perseguono l'obiettivo dell'unità e della coesione territoriale, sociale ed economica del Friuli Venezia Giulia, valorizzando la solidarietà, il pluralismo e il policentrismo in un contesto integrato.

Art. 2

(Pluralismo istituzionale)

1. Le comunità locali del Friuli Venezia Giulia, ordinate in comuni e province, sono autonome e rappresentano la traduzione ordinamentale del principio fondamentale del pluralismo istituzionale e dello storico e peculiare tessuto di relazioni umane e sociali delle comunità e dei territori che costituiscono la regione.

2. Nel Friuli Venezia Giulia i comuni, le province e la Regione, quali espressioni della sovranità popolare, hanno pari dignità istituzionale e ispirano la propria azione ai principi di leale collaborazione e di responsabilità, nel rispetto delle proprie peculiarità.

3. Nel riconoscere il pluralismo storico, culturale e linguistico del Friuli Venezia Giulia, quale elemento fondante della comunità regionale, gli enti locali e la Regione tutelano e valorizzano le caratteristiche delle comunità locali presenti nel territorio, per concorrere unitariamente allo sviluppo della società.

Art. 3

(Vocazione internazionale e sistema unitario verso l'esterno)

1. I comuni, le province e la Regione, riconosciuta la vocazione

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 153

<<Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia>>

internazionale e transfrontaliera che caratterizza le comunità del Friuli Venezia Giulia, valorizzano e promuovono i rapporti con le comunità locali di altri Stati, al fine di sostenere la cultura della pace e della civile convivenza e di incentivare lo sviluppo economico, culturale e sociale, anche attraverso la gestione comune di servizi ed attività.

2. Gli enti locali e la Regione organizzano un sistema unitario proteso verso le altre regioni e gli Stati contermini, per accrescere la competitività del Friuli Venezia Giulia e per creare le condizioni materiali e relazionali a favore di forme istituzionali rafforzate di cooperazione transfrontaliera.

3. Gli enti locali, in base alla specifica vocazione territoriale, possono instaurare, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), rapporti di reciproca collaborazione con gli enti locali degli Stati confinanti. Possono, altresì, svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie di loro competenza, dandone comunicazione alla Regione e ai competenti organi dello Stato.

4. La Regione promuove la cooperazione transfrontaliera, favorendo e coordinando le relative iniziative poste in essere dagli enti locali, e individua le idonee forme di coinvolgimento degli enti locali nelle proprie iniziative transfrontaliere, in particolare nella cura dei rapporti con le regioni alpine e contermini.

Art. 4

(Tutela e integrazione sociale dei cittadini e delle persone)

1. I comuni, le province e la Regione, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana ed in armonia con la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto internazionale, la normativa comunitaria e statale, concorrono alla tutela di tutti i cittadini, compresi i cittadini dell'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti nel proprio territorio.

2. I comuni e le province concorrono con la Regione alla promozione della tutela della minoranza nazionale slovena e delle lingue friulana, slovena e tedesca.

3. I comuni e le province adottano, secondo le proprie competenze, gli atti idonei a realizzare la pari opportunità tra donne e uomini anche nell'accesso alle cariche elettive e nelle nomine di propria competenza.

4. I comuni e le province concorrono con la Regione nel perseguire l'integrazione sociale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, eliminando gli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione, promuovendo la loro partecipazione alla vita pubblica locale e garantendo condizioni di parità con i cittadini italiani nell'esercizio di diritti e doveri e nell'accesso ai servizi.

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 153

<<Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia>>

TITOLO II

Sistema istituzionale dei poteri pubblici

CAPO I

Regione, province e comuni

Art. 5

(Sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza)

1. Nella regione Friuli Venezia Giulia, le funzioni amministrative sono conferite a comuni e province secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, al fine di favorirne l'assolvimento da parte dell'ente territorialmente e funzionalmente più vicino ai cittadini interessati.

2. I comuni, le province e la Regione, sulla base del principio di sussidiarietà e per lo svolgimento di attività di interesse generale, riconoscono il ruolo degli individui, delle famiglie, delle imprese, delle formazioni sociali e delle organizzazioni di volontariato e ne favoriscono l'autonoma iniziativa.

Art. 6

(Obiettivi strategici nell'esercizio delle funzioni amministrative)

1. La Regione pone a fondamento dell'intervento legislativo e della disciplina del conferimento delle funzioni amministrative a livello locale, il principio dell'integrazione tra politiche sociali, territoriali e economiche.

2. I comuni, le province e la Regione esercitano le funzioni amministrative perseguendo l'obiettivo di realizzare un sistema istituzionale semplice, negoziato e partecipato, per migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini secondo i principi di partecipazione, di semplificazione, di economicità, di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.

3. I comuni, le province e la Regione adottano strumenti di programmazione e di progettazione ad approccio integrato, valorizzando i collegamenti tra politiche settoriali rivolte alle medesime categorie di destinatari o ai medesimi contesti territoriali e tenendo conto degli effetti reciproci di tali politiche.

4. La Regione esercita funzioni di alta programmazione secondo le modalità previste dalla legge, al fine di perseguire lo sviluppo ottimale dell'intera comunità regionale.

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 153

<<Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia>>

Art. 7

(Autonomia dei comuni e delle province)

1. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. La provincia è l'ente locale che rappresenta e cura gli interessi di area vasta della propria comunità e ne promuove lo sviluppo.
3. I comuni e le province hanno autonomia politica, statutaria e regolamentare, organizzativa e finanziaria, ed esercitano poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
4. I comuni e le province sono titolari delle funzioni fondamentali ad essi riconosciute, e di quelle ulteriori, conferite loro con legge.
5. Le leggi con cui la Regione conferisce le funzioni amministrative definiscono:
 - a) le funzioni da trasferire, ispirate a criteri di completezza, omogeneità e unicità;
 - b) gli enti destinatari delle funzioni;
 - c) i beni e le risorse finanziarie;
 - d) le risorse umane, nel contesto dell'attuazione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.
6. Le leggi con cui la Regione conferisce le funzioni amministrative possono anche definire le condizioni per l'esercizio in forma associata delle medesime.

CAPO II

Città metropolitane e comunità montane

Art. 8

(Città metropolitane)

1. Con legge regionale possono istituirsi città metropolitane nelle zone comprendenti i comuni capoluogo di provincia e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali, a condizione che:
 - a) la popolazione risultante non sia inferiore a 200.000 abitanti;

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 153

<<Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia>>

b) siano coinvolti almeno cinque comuni.

2. I comuni che non rientrano nella città metropolitana continuano a costituire la originaria provincia di cui facevano parte a condizione che la circoscrizione provinciale risultante dalla modifica derivante dall'istituzione della città metropolitana possieda i presupposti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali). In mancanza di tali presupposti, i comuni che non rientrano nella città metropolitana sono aggregati ad altra provincia esistente; qualora tale aggregazione non fosse possibile per mancanza di continuità territoriale, i Consigli comunali di detti comuni deliberano a maggioranza la partecipazione o meno alla Città metropolitana. In caso negativo, non si fa seguito al procedimento per l'istituzione della città metropolitana.

3. L'iniziativa spetta al comune capoluogo d'intesa con i comuni interessati attraverso una formale ed unitaria proposta, approvata da tutti i consigli comunali a maggioranza assoluta dei propri componenti, che contenga:

a) la delimitazione territoriale e la denominazione della città metropolitana;

b) l'ipotesi di riparto delle funzioni tra la città metropolitana e i comuni in essa compresi;

c) l'ipotesi di eventuale revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta, la Giunta regionale presenta un apposito disegno di legge avente per oggetto l'istituzione della città metropolitana. La consultazione delle popolazioni interessate è effettuata secondo le norme previste dalla legge regionale di cui all'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale di autonomia.

5. L'approvazione della legge istitutiva di una città metropolitana comporta la contestuale modificazione delle circoscrizioni provinciali e comunali interessate, nonché la successione della città metropolitana alla provincia.

6. La legge istitutiva della città metropolitana prevede le modalità di successione nei rapporti giuridici e patrimoniali tra gli enti locali interessati, nonché norme transitorie per la completa attivazione del nuovo ente locale, ivi comprese le procedure per l'elezione dei nuovi organi di governo.

7. Per gli organi, le elezioni e il funzionamento delle città metropolitane si applicano, in quanto compatibili, le norme per i comuni.

8. Per lo svolgimento dei servizi di competenza statale si applica la normativa statale vigente.

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 153

<<Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia>>

9. Con riguardo alla popolazione e al territorio, spettano alla città metropolitana le funzioni della provincia, nonché le funzioni in materia di:

- a) pianificazione territoriale generale e reti infrastrutturali dei servizi pubblici;
- b) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici locali;
- c) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

10. La legge istitutiva della città metropolitana può prevedere, tenuto conto dell'ipotesi di riparto di cui al comma 3, lettera b), il conferimento di ulteriori funzioni al nuovo ente locale.

Art. 9

(Comunità montane)

1. Le comunità montane sono enti locali territoriali, dotati di autonomia statutaria, istituiti per la valorizzazione delle zone montane e per la promozione dell'esercizio associato di funzioni comunali.

2. Le comunità montane esercitano funzioni amministrative nei seguenti settori:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- b) foreste;
- c) agricoltura;
- d) risparmio energetico e riscaldamento;
- e) turismo;
- f) commercio.

3. Le comunità montane, inoltre:

- a) esercitano le ulteriori funzioni amministrative conferite dalla legge;
- b) esercitano le funzioni amministrative conferite dai comuni e dalla provincia;
- c) provvedono alla gestione dei servizi delegata dai comuni;

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 153

<<Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia>>

d) attuano gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea.

4. Le comunità montane elaborano piani di sviluppo del territorio al fine di valorizzare le zone montane.

5. La legge regionale stabilisce i principi dell'ordinamento delle comunità montane e definisce le funzioni esercitate dagli enti locali operanti nel territorio montano.

6. Per quanto non disciplinato dalla legge, trovano applicazione nei confronti delle comunità montane le disposizioni in materia di ordinamento ed organizzazione dei comuni del Friuli Venezia Giulia.

CAPO III

Potestà normativa degli enti locali

Art. 10

(Potestà normativa)

1. I comuni e le province hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.

2. La potestà normativa è esercitata anche dalle città metropolitane, dalle comunità montane e dalle unioni di comuni, secondo le previsioni di cui alla presente legge, in quanto compatibili.

Art. 11

(Statuti)

1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.

2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con l'osservanza dei principi fissati dalla legislazione regionale in materia di elezioni, organi di governo e funzioni fondamentali, nonché in materia di organizzazione pubblica, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, le garanzie delle minoranze, le forme di partecipazione popolare, nonché le condizioni per assicurare pari opportunità tra uomo e donna anche in ordine alla presenza negli organi collegiali dell'ente.

3. Gli statuti e le relative modificazioni sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi, arrotondati per eccesso, dei componenti assegnati al consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 153

<<Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia>>

ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni. Gli statuti e le relative modificazioni sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, computando a tale fine anche la votazione espressa nella prima seduta.

4. Gli statuti e le relative modificazioni sono affissi all'albo pretorio dell'ente locale per quindici giorni consecutivi e trasmessi alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, che ne cura la pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione.

5. Gli statuti e le relative modificazioni entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro affissione all'albo pretorio dell'ente locale. Dell'avvenuta affissione è data comunicazione per estratto a cura dell'ente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 12
(Regolamenti)

1. L'organizzazione e lo svolgimento di funzioni di propria competenza sono disciplinati, in armonia con i soli principi fondamentali eventualmente previsti dalle leggi regionali in ordine ai requisiti minimi di uniformità nonché nel rispetto delle norme statutarie, dai comuni e dalle province con appositi regolamenti.

2. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, la procedura di approvazione dei regolamenti è fissata dallo statuto.

3. I regolamenti sostituiscono la disciplina organizzativa e procedurale eventualmente dettata dallo Stato o dalla Regione con legge o regolamento. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali si applicano le vigenti norme statali e regionali e i regolamenti attualmente vigenti, in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 13
(Istituti di garanzia)

1. Gli statuti degli enti locali prevedono l'istituzione anche in forma associata del difensore civico o di altri istituti, aventi carattere di indipendenza, per garantire l'imparzialità, la trasparenza e il buon andamento della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini singoli o associati.

2. Nel rispetto dei principi fissati dagli statuti, gli enti locali regolamentano i casi di esercizio del potere di nomina di un commissario ad acta per l'adozione di atti obbligatori in forza di norme di legge o di statuto.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, gli enti locali si avvalgono del difensore civico regionale, qualora:

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 153

<<Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia>>

- a) lo preveda espressamente lo statuto;
- b) sia vacante la carica di difensore civico;
- c) nelle more del suo adeguamento, lo statuto non preveda il difensore civico o gli altri istituti di garanzia di cui al comma 1.

4. Il difensore civico regionale relaziona annualmente al Presidente della Regione e al Consiglio regionale in merito all'attività svolta presso gli enti locali.

5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo il difensore civico regionale può avvalersi della struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

CAPO IV
Funzioni amministrative

Art. 14
(Funzioni amministrative)

1. Nell'ambito delle aree di rispettiva competenza i comuni e le province esercitano le seguenti funzioni amministrative:

- a) normazione;
- b) programmazione e pianificazione;
- c) organizzazione e gestione del personale;
- d) controllo interno;
- e) gestione amministrativa, finanziaria e contabile;
- f) vigilanza e controllo nelle aree funzionali di competenza.

Art. 15
(Funzioni del comune)

1. Il comune è titolare di tutte le funzioni amministrative che riguardano i servizi alla persona, lo sviluppo economico e sociale e il governo del territorio comunale, salvo quelle attribuite espressamente dalla legge ad altri soggetti istituzionali.

2. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, le

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 153

<<Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia>>

funzioni esercitate dal comune per i servizi di competenza statale sono definite con legge dello Stato.

Art. 16

(Funzioni della provincia)

1. La provincia esercita le funzioni e i compiti amministrativi stabiliti dalla legge, in relazione ai seguenti settori:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- b) iniziative culturali e valorizzazione dei beni culturali di valenza provinciale;
- c) viabilità e trasporti;
- d) protezione della flora e della fauna, aree naturali protette;
- e) caccia e pesca nelle acque interne;
- f) smaltimento dei rifiuti e tutela dagli inquinamenti;
- g) diritto allo studio ed edilizia scolastica, relativamente all'istruzione secondaria di secondo grado;
- h) politica attiva del lavoro.

2. La provincia esercita, altresì, in forza delle leggi di cui all'articolo 7, comma 5, ulteriori funzioni amministrative nei seguenti settori:

- a) agricoltura;
- b) formazione professionale.

3. La provincia:

- a) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale, anche attraverso il coordinamento delle proposte avanzate dai comuni;
- b) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale, promuovendo il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni;
- c) elabora piani di coordinamento settoriale riferiti alle competenze ad essa attribuite.

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 153

<<Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia>>

Art. 17

(Interventi sussidiari e esercizio del potere sostitutivo)

1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari nelle materie di competenza regionale, specifiche disposizioni di legge regionale prevedono e disciplinano le ipotesi di esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali esclusivamente attraverso il compimento di atti o di attività obbligatorie da parte di organi della Regione o sulla base di una decisione dei medesimi. Le leggi regionali, nel definire i presupposti sostanziali e procedurali in conformità al principio di leale collaborazione, apprestano congrue garanzie procedimentali idonee a consentire all'ente locale sostituito l'autonomo adempimento e la partecipazione nel procedimento.

Art. 18

(Funzioni amministrative della Regione)

1. La Regione esercita in via esclusiva le funzioni amministrative:
 - a) di natura istituzionale, esercitate nell'interesse della Regione e del suo funzionamento;
 - b) di natura istituzionale, concernenti i rapporti internazionali e i rapporti con l'Unione europea, lo Stato, le altre Regioni e gli enti locali;
 - c) in materia di credito, finanza e tributi regionali.
2. Spettano alla Regione le funzioni amministrative nelle seguenti materie, che comportano l'esercizio unitario a livello regionale:
 - a) sanità;
 - b) Corpo forestale regionale;
 - c) coordinamento regionale della protezione civile;
 - d) libro fondiario.
3. Spettano inoltre alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi che rivestano esclusivo rilievo ed interesse regionale.

CAPO V

Esercizio coordinato di funzioni e gestione associata di servizi tra enti locali

Art. 19

(Forme collaborative tra gli enti locali)

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 153

<<Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia>>

1. Allo scopo di rendere la propria azione maggiormente efficace ed efficiente, gli enti locali esercitano le funzioni e gestiscono i servizi in modo coordinato in ambiti territoriali adeguati sotto il profilo demografico, ambientale e socio-economico, mediante le seguenti forme di collaborazione:

- a) convenzioni;
- b) associazioni intercomunali;
- c) unioni dei comuni.

2. Gli atti relativi alla costituzione ed alla modificazione delle forme collaborative sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

Art. 20
(*Convenzioni*)

1. Le convenzioni disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni stabiliscono l'oggetto, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 21
(*Associazioni intercomunali*)

1. Le associazioni intercomunali, finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi, sono costituite da comuni contermini inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico e non ricompresi nel territorio di altra associazione e sono dotate di uffici comuni.

2. Le associazioni intercomunali sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.

3. Le associazioni intercomunali sono costituite con deliberazioni conformi dei consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti, con le quali viene approvata la convenzione quadro.

4. Sono organismi di coordinamento delle associazioni intercomunali:

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 153

<<Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia>>

- a) il Presidente dell'associazione, eletto tra i sindaci dei comuni associati;
 - b) la Conferenza dei sindaci.
5. La convenzione quadro disciplina:
- a) l'oggetto e la durata dell'associazione;
 - b) le competenze e il funzionamento degli organismi di coordinamento di cui al comma 4;
 - c) la modalità e le eventuali forme del coordinamento tecnico, amministrativo e organizzativo;
 - d) le funzioni e i servizi comunali da svolgere in forma associata ed i criteri generali relativi alle modalità di esercizio, tra cui l'individuazione del comune capofila;
 - e) i rapporti finanziari tra i comuni associati.
6. La convenzione quadro trova applicazione mediante convenzioni attuative, fra tutti o alcuni dei comuni associati, approvate dalle giunte comunali nonché mediante gli atti regolamentari e programmatori dei comuni.

Art. 22

(Unioni di comuni)

1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da comuni contermini, per l'esercizio congiunto almeno delle seguenti funzioni, competenze e servizi:
- a) finanza e contabilità;
 - b) tributi;
 - c) commercio e attività produttive;
 - d) urbanistica;
 - e) servizi tecnici;
 - f) polizia municipale.
2. Le unioni di comuni sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.
3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione di comuni sono approvati dai

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 153

<<Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia>>

consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei comuni. L'istituzione dell'unione di comuni decorre dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo, qualora non diversamente previsto dall'atto medesimo.

4. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le loro competenze, le modalità per la loro costituzione, la sede, l'ordinamento finanziario. Lo statuto definisce, altresì, le procedure conseguenti allo scioglimento dell'unione o al recesso da parte di uno dei comuni partecipanti.

5. Il segretario dell'unione svolge le funzioni di segreteria anche per i comuni facenti parte dell'unione.

6. I comuni costituiti in unione definiscono con deliberazione consiliare la quota annua delle proprie entrate da versare all'unione per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite.

7. L'unione di comuni ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

8. Spetta alle unioni di comuni presentare direttamente le richieste nelle materie di loro competenza per ottenere incentivi regionali previsti a favore degli enti locali.

9. Alle unioni di comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse direttamente affidati.

10. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei comuni.

Art. 23

(Consorzi fra enti locali e altri enti pubblici)

1. Oltre alle forme di collaborazione di cui all'articolo 19, comma 1, gli enti locali possono costituire consorzi con la partecipazione di altri enti pubblici per lo svolgimento di particolari attività.

2. Al tal fine, i consigli degli enti locali approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, gli organi e i principali rapporti di natura finanziaria tra gli enti consorziati.

3. Lo statuto, sulla base della convenzione, disciplina l'organizzazione, il funzionamento, la nomina e le funzioni degli organi consortili, nonché dell'organo di revisione, ed è approvato dall'assemblea dei legali rappresentanti degli enti che hanno sottoscritto la convenzione. Lo statuto può essere modificato dall'assemblea del

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 153

<<Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia>>

consorzio.

4. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti consorziati, ciascuno con voto ponderale in proporzione alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione, salva diversa previsione della convenzione stessa. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi esistenti, sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla presente legge.

6. Sono fatti salvi i consorzi obbligatori per legge con le relative discipline ivi previste.

CAPO VI

Sviluppo delle forme associative

Art. 24

(Ambiti per lo sviluppo territoriale – Aster)

1. Le associazioni intercomunali e le unioni di comuni, formate da comuni non montani, che abbiano o una popolazione non inferiore a 30.000 abitanti o non inferiore a 15.000 abitanti ma che coinvolgano almeno dieci comuni, costituiscono Ambiti per lo sviluppo territoriale (Aster), per la programmazione di interventi territoriali integrati relativamente alle seguenti finalità:

- a) realizzazione di opere pubbliche;
- b) programmazione territoriale e reti infrastrutturali dei servizi pubblici;
- c) tutela e valorizzazione del territorio e delle risorse naturali;
- d) coordinamento dell'organizzazione dei servizi pubblici locali;
- e) coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

2. I comuni capoluogo di provincia e le comunità montane sono Ambiti per lo sviluppo territoriale (Aster).

3. I soli comuni parzialmente montani possono partecipare anche ad un'associazione intercomunale con comuni non facenti parte di comunità montane.

4. Gli Ambiti per lo sviluppo territoriale (Aster) comprendenti i comuni capoluogo di provincia e i comuni contermini che abbiano realizzato un'associazione

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 153

<<Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia>>

intercomunale assumono la denominazione di “ambiti metropolitani”.

5. Gli enti che costituiscono un Ambito per lo sviluppo territoriale (Aster) sono destinatari del riparto dei finanziamenti regionali per le finalità di cui al comma 1. La Giunta regionale definisce gli obiettivi ed i criteri generali da perseguire con le risorse finanziarie trasferite.

6. Gli enti che costituiscono un Ambito per lo sviluppo territoriale (Aster) individuano gli interventi da finanziare con le risorse trasferite dalla Regione, mediante proposte di accordo quadro da stipulare tra la Regione e gli enti locali interessati.

7. I comuni attuano la concertazione con le parti sociali nel contesto dell’Ambito per lo sviluppo territoriale (Aster), relativamente alle finalità previste dal comma 1.

Art. 25

(Piano di valorizzazione territoriale)

1. Il Piano di valorizzazione territoriale triennale, approvato ed aggiornato annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione:

a) effettua la ricognizione delle forme associative, individuando le associazioni intercomunali, le unioni di comuni e le fusioni;

b) specifica i criteri e le modalità per la concessione di incentivi annuali e straordinari a sostegno delle associazioni intercomunali, delle unioni di comuni e delle fusioni;

c) definisce il programma pluriennale di finanziamento degli investimenti individuati dagli Ambiti per lo sviluppo territoriale (Aster) sulla base delle proposte di accordo quadro.

2. Il Piano di valorizzazione territoriale è adottato dalla Giunta regionale, previa intesa con il Consiglio delle Autonomie locali.

3. In sede di prima applicazione del Piano di valorizzazione territoriale, sono ammesse al riparto di cui alla lettera c) del comma 1 anche le associazioni intercomunali e le unioni di comuni prive dei requisiti di cui all’articolo 24, comma 1, limitatamente ai primi due anni presi in considerazione dal Piano medesimo.

4. Gli enti interessati segnalano alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le modificazioni intervenute agli elementi di cui al comma 1, ai fini dell’aggiornamento annuale del Piano di valorizzazione territoriale.

5. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano di valorizzazione territoriale.

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 153

<<Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia>>

Art. 26

(Interventi regionali per lo sviluppo delle gestioni associate)

1. I criteri per la corresponsione degli incentivi specificati nel Piano di valorizzazione territoriale tengono conto, prioritariamente, della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata e della popolazione interessata, nel rispetto dei principi definiti nel presente articolo.

2. Per accedere ai finanziamenti previsti dal Piano di valorizzazione territoriale le unioni devono rispettare i seguenti requisiti:

a) per quelle costituite da due comuni non montani almeno uno dei due comuni partecipanti deve avere popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, mentre nelle unioni di comuni costituite da due comuni interamente montani almeno uno dei due deve avere popolazione pari o superiore a 1.000 abitanti;

b) per quelle costituite da tre o più comuni non montani la popolazione complessiva deve essere superiore a 3.000 abitanti, mentre nelle unioni di comuni costituite da tre o più comuni interamente montani la popolazione complessiva deve essere superiore a 1.000 abitanti.

3. Il programma prevede l'erogazione di incentivi ordinari annuali della durata massima di sei anni e decrescenti dal terzo anno e di incentivi straordinari da erogarsi all'atto della costituzione di associazioni intercomunali e di unioni di comuni.

4. Nella determinazione dell'importo degli incentivi ordinari annuali, hanno priorità le funzioni ed i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici e il personale dei comuni aderenti. Una quota degli incentivi è destinata a coloro che hanno predisposto e periodicamente aggiornata, ai sensi dell'articolo 29, la Carta dei servizi. L'incentivo annuale si computa con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti in forma associata dalla prevalenza dei comuni compresi nell'associazione intercomunale o nell'unione dei comuni.

5. Gli incentivi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse l'anno precedente laddove, sulla base della documentazione finanziaria richiesta, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento dei risultati programmati.

6. La concessione degli incentivi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, in caso di insufficienza l'incentivo spettante è ridotto proporzionalmente.

7. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono incentivi a favore di enti locali stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 153

<<Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia>>

preferenziali per gli interventi posti in essere in forma associata, con particolare riferimento alle forme associative disciplinate dalla presente legge.

8. La Regione concorre agli oneri sostenuti dai comuni che abbiano deliberato la costituzione di una delle forme associative previste dalla presente legge per l'elaborazione di studi di fattibilità recanti progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni.

Art. 27

(Fusioni di comuni)

1. La fusione costituisce lo sviluppo dei processi di collaborazione istituzionale rappresentati dalle associazioni intercomunali e dalle unioni di comuni.

2. In armonia con l'espressa volontà delle comunità locali, la legge regionale che dispone la fusione prevede che alle comunità d'origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.

3. Nei comuni oggetto di fusione, lo statuto può prevedere l'istituzione di municipi, disciplinando anche l'organizzazione e le funzioni e potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme che disciplinano lo status degli amministratori dei comuni con pari popolazione.

Art. 28

(Associazione delle province e Conferenze interprovinciali)

1. Al fine di valorizzare la coesione territoriale, sociale ed economica della comunità regionale, e nel rispetto dei principi fondamentali della presente legge, le province del Friuli Venezia Giulia possono associarsi per lo svolgimento di compiti di coordinamento, indirizzo e progettazione, per la tutela e la valorizzazione delle identità linguistiche e culturali, nonché per la gestione di servizi, ricadenti su vaste aree interprovinciali.

2. Le province, al fine di esercitare in maniera associata le proprie funzioni o per realizzare attività che coinvolgano interessi di più province, possono convocare conferenze interprovinciali, anche con i comuni interessati, per programmare, coordinare e gestire le funzioni e le attività necessarie.

Art. 29

(Carte dei servizi)

1. Le associazioni intercomunali, le unioni di comuni e le comunità montane elaborano gli schemi di riferimento delle Carte dei servizi erogati, con

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 153

<<Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia>>

indicazione dei diritti e degli obblighi degli utenti.

2. Le Carte dei servizi sono redatte e aggiornate dai gestori in conformità ai principi contenuti nella legislazione vigente e nelle direttive ministeriali, con particolare riguardo ai principi di eguaglianza dei diritti degli utenti, di imparzialità, di continuità del servizio, di diritto di scelta dell'utente, di partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio, di efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi.

3. Le associazioni intercomunali e le unioni di comuni assicurano l'adeguata pubblicità delle Carte dei servizi erogati.

TITOLO III

Sussidiarietà e concertazione

CAPO I

Consiglio delle autonomie locali

Art. 30

(Costituzione del Consiglio delle Autonomie locali)

1. È istituito il Consiglio delle Autonomie locali.
2. Il Consiglio delle Autonomie locali è costituito da una rappresentanza istituzionale di enti locali così formata:
 - a) le province e i comuni capoluogo di provincia, quali membri di diritto;
 - b) quindici comuni non capoluogo di provincia, scelti in modo da assicurare una adeguata rappresentanza dei comuni in rapporto al territorio, rinnovati ogni cinque anni.
3. I comuni di cui al comma 2, lettera b), sono individuati, da apposite conferenze dei sindaci, come segue:
 - a) due dai sindaci dei comuni della provincia di Gorizia;
 - b) cinque dai sindaci dei comuni della provincia di Pordenone, di cui:
 - 1) due dai sindaci dei comuni interamente montani;
 - 2) tre dai sindaci dei comuni diversi da quelli interamente montani;
 - c) uno dai sindaci dei comuni della provincia di Trieste;

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 153

<<Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia>>

d) sette dai sindaci dei comuni della provincia di Udine, di cui:

1) tre dai sindaci dei comuni interamente montani;

2) quattro dai sindaci dei comuni diversi da quelli interamente montani.

4. Il Consiglio delle Autonomie locali ha sede nella città di Udine presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali, la quale fornisce il supporto tecnico-operativo e di segreteria.

5. Le conferenze dei sindaci dei comuni di cui al comma 3 sono convocate e presiedute dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti e sono tenute nei trenta giorni precedenti alla scadenza; in difetto provvede, previa diffida, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali. In caso di individuazione dei comuni mediante procedura elettiva, ogni sindaco esprime una sola preferenza. Non concorrono all'espressione di volontà della conferenza i sindaci dei comuni capoluogo di provincia.

6. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali dà atto della composizione del Consiglio delle Autonomie locali e delle successive variazioni, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 31

(Funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali)

1. Partecipano alle attività del Consiglio delle Autonomie locali i presidenti delle province e i sindaci dei comuni di cui all'articolo 30 o, in caso di loro assenza o impedimento, un componente della rispettiva Giunta da essi delegato.

2. Il Consiglio delle Autonomie locali elegge al proprio interno il Presidente, il Vice presidente e i componenti dell'Ufficio di presidenza, che può svolgere funzioni consultive e propositive nei confronti della Regione, secondo le norme previste nella presente legge e nel regolamento di cui all'articolo 32.

3. La qualità di componente del Consiglio delle Autonomie locali non comporta il diritto a compensi o rimborsi a carico della Regione.

4. La Regione è autorizzata a sostenere gli oneri per il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali e per studi e ricerche richiesti dal medesimo.

Art. 32

(Regolamento del Consiglio delle Autonomie locali)

1. Il Consiglio delle Autonomie locali approva, a maggioranza assoluta dei

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 153

<<Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia>>

componenti, il regolamento che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione.

2. Il regolamento disciplina l'elezione del Presidente, del Vice presidente e dei componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio delle Autonomie locali. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Il regolamento può prevedere la costituzione di commissioni e di gruppi di lavoro. Nelle riunioni tecniche preparatorie, nelle commissioni e nei gruppi di lavoro possono essere delegati a partecipare i funzionari competenti.

Art. 33

(Funzioni del Consiglio delle Autonomie locali)

1. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime l'intesa nei seguenti casi:
 - a) schemi di disegni di legge sull'ordinamento delle autonomie locali;
 - b) schemi di disegni di legge sulle elezioni degli enti locali;
 - c) schemi di disegni di legge sulle forme di partecipazione alla vita degli enti locali da parte dei residenti nel territorio regionale;
 - d) schemi di disegni di legge di conferimento di funzioni agli enti locali;
 - e) schemi di disegni di legge e di regolamenti sui criteri e le modalità dei trasferimenti finanziari agli enti locali;
 - f) schemi di disegni di legge sulla disciplina dell'esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo da parte della Regione nei confronti degli enti locali, ai sensi dell'articolo 17;
 - g) proposta di Piano di valorizzazione territoriale, di cui all'articolo 25.
2. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime il parere in merito a:
 - a) schemi di disegni di legge finanziaria, di approvazione e di assestamento del bilancio regionale;
 - b) proposte di provvedimenti della Giunta regionale riguardanti le competenze, i trasferimenti finanziari e gli assetti ordinamentali e funzionali degli enti locali, sui provvedimenti attuativi dei programmi e delle iniziative comunitarie, nonché proposte di atti generali di programmazione regionale;
 - c) gli atti di iniziativa del Consiglio regionale che riguardano le materie di cui al comma 1, lettere da a) ad f).

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 153

<<Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia>>

3. Il Consiglio delle Autonomie locali può proporre alla Regione di ricorrere alla Corte Costituzionale sia avverso le leggi e gli atti aventi valore di legge dello Stato o di altre Regioni, sia per conflitto di attribuzioni; può proporre alla Giunta regionale qualsiasi iniziativa d'interesse generale per gli enti locali; provvede alle nomine e alle designazioni dei rappresentanti degli enti locali nei casi previsti dalla legge.

Art. 34

(Comunicazione degli atti)

1. Gli atti di iniziativa del Consiglio regionale sono trasmessi al Consiglio delle Autonomie locali secondo le modalità disciplinate dal regolamento del Consiglio regionale. Lo stesso regolamento disciplina i termini e le modalità di esame dei pareri ricevuti.

2. Gli atti di iniziativa della Giunta regionale sono trasmessi al Consiglio delle Autonomie locali a cura dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

Art. 35

(Procedimento di formazione dell'intesa e di acquisizione del parere)

1. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime l'intesa, anche avanzando proposte di modifica o integrazione.

2. Qualora l'intesa riguardi schemi di disegni di legge, in caso di mancato raggiungimento della medesima entro trenta giorni, la Giunta regionale può prescindere motivatamente, trasmettendo al Consiglio regionale gli atti che esprimono l'orientamento del Consiglio delle Autonomie locali.

3. Qualora l'intesa riguardi proposte di provvedimenti amministrativi, in caso di mancato raggiungimento della medesima entro trenta giorni, la Giunta regionale può prescindere motivatamente, trasmettendo alla Commissione di coordinamento di cui all'articolo 36 gli atti che esprimono l'orientamento del Consiglio delle Autonomie locali.

4. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime il parere, eventualmente condizionato, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Giunta regionale o del Consiglio regionale. Decorso il termine stabilito dal presente comma, si prescinde dal parere.

5. In caso di urgenza, su richiesta motivata della Giunta regionale o del Consiglio regionale, il termine previsto al comma 3 è ridotto a dieci giorni ed il parere può essere espresso anche dall'Ufficio di presidenza del Consiglio delle Autonomie locali. I pareri espressi dall'Ufficio di presidenza sono comunicati al Consiglio delle

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 153

<<Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia>>

Autonomie locali nella seduta immediatamente successiva.

6. L'intesa o il parere sono espressi a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali ovvero dell'Ufficio di presidenza.

Art. 36

(Commissione di coordinamento)

1. Per facilitare le procedure di consultazione e concertazione, nonché la circolazione delle informazioni è istituita una Commissione di coordinamento composta dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato e dal Presidente del Consiglio delle Autonomie locali o da un suo delegato.

Art. 37

(Partecipazione del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali alle sedute del Consiglio regionale e della Giunta regionale)

1. Il regolamento del Consiglio regionale disciplina la partecipazione del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, o di un componente da lui delegato, alle sedute delle Commissioni consiliari, che esaminino argomenti di interesse per le autonomie locali e per l'illustrazione dei pareri espressi.

2. Il Presidente della Regione può invitare il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali alle riunioni della Giunta regionale ove si esaminino argomenti di interesse per le autonomie locali, nonché per l'illustrazione dei pareri espressi.

3. Il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali può chiedere di essere invitato alle riunioni della Giunta regionale ove si esaminino argomenti di interesse per le autonomie locali, nonché per l'illustrazione dei pareri espressi.

CAPO II

Concertazione regione e enti locali

Art. 38

(Concertazione)

1. Per il perseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 6, la Giunta regionale e il Consiglio delle Autonomie locali si riuniscono congiuntamente, in un'apposita sessione, per concertare le politiche territoriali e formulare un documento contenente le linee guida per la predisposizione del bilancio regionale.

Art. 39

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 153

<<Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia>>

(Collaborazione della Regione all'attività degli enti locali)

1. In attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione assicura, a richiesta degli enti locali, varie forme di collaborazione anche giuridica per la realizzazione dei loro fini istituzionali, con priorità per gli enti di minori dimensioni demografiche.
2. La Regione garantisce, altresì, tramite i propri uffici lo svolgimento di attività di consulenza e di documentazione a favore degli enti locali.
3. La Regione fornisce, attraverso l'istituzione di un'apposita struttura operativa, l'assistenza ed il supporto tecnico e giuridico alla progettazione e al funzionamento delle forme associative.
4. La Regione persegue l'obiettivo di predisporre strumenti di conoscenza e di informazione a favore del sistema delle autonomie locali, promuovendo l'adozione di standard informatici uniformi e interattivi per lo svolgimento dell'attività amministrativa in modo da realizzare un osservatorio permanente del sistema stesso. I risultati delle attività di monitoraggio sono comunicati annualmente al Consiglio delle Autonomie locali.
5. La Giunta regionale utilizza i dati raccolti con l'attività di monitoraggio per elaborare proposte di atti normativi, di riordino dell'apparato amministrativo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi regionali.

Art. 40

(Rapporti tra enti locali e Regione)

1. Gli enti locali e la Regione, in applicazione del principio di leale collaborazione, si informano reciprocamente riguardo all'esercizio delle rispettive funzioni e possono, altresì, in ogni momento, richiedere notizie ed informazioni con forme semplificate.
2. Gli enti locali e la Regione, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, possono concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune. Qualora gli accordi riguardino la generalità degli enti locali si perfezionano con l'espressione dell'intesa fra la Giunta regionale e il Consiglio delle Autonomie locali.
3. Il Presidente della Regione, su istanza degli enti locali interessati, può promuovere accordi con altre regioni aventi ad oggetto lo svolgimento in forma associata tra enti locali appartenenti a diverse regioni, di funzioni e servizi, quando ciò si renda necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile relativamente alle procedure e modalità di erogazione di servizi da parte degli enti associati.

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 153

<<Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia>>

4. Gli uffici della Regione, al fine di raccordare la propria attività amministrativa con quella degli enti locali, possono costituire tavoli tecnici di lavoro e concertazione con la partecipazione di funzionari ed esperti della Regione e degli enti locali. La partecipazione dei funzionari ed esperti degli enti locali ai tavoli tecnici non comporta oneri a carico della Regione.

5. La Regione organizza la propria struttura amministrativa in forma decentrata.

Art. 41

(Garante delle Autonomie locali)

1. È istituito il Garante delle Autonomie locali, organo regionale di garanzia. Il Garante ha sede nella città di Udine presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali, che fornisce il supporto giuridico, tecnico-operativo e di segreteria.

2. Il Garante delle Autonomie locali è nominato dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali. Per essere nominati Garante è necessario avere svolto per almeno quindici anni funzioni di dirigente della pubblica amministrazione, ovvero di magistrato, ovvero di docente universitario. La carica è incompatibile con quella di amministratore locale o regionale. Al Garante spettano i compensi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. Il Garante delle Autonomie locali resta in carica sei anni e non può essere immediatamente rinominato.

4. Il Garante delle Autonomie locali:

a) fornisce pareri giuridici al Consiglio delle Autonomie locali in merito alle prerogative costituzionalmente garantite al sistema delle autonomie locali;

b) esprime pareri in merito a segnalazioni, effettuate da consiglieri degli enti locali, riguardanti presunte lesioni delle loro prerogative, sentito l'ente locale ed eventualmente previo incontro comune con le parti interessate;

c) relaziona annualmente al Presidente della Regione, al Consiglio regionale e al Consiglio delle Autonomie locali in merito all'attività svolta.

TITOLO IV

Autonomia finanziaria degli Enti locali

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 153

<<Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia>>

Art. 42

(Autonomia finanziaria degli enti locali)

1. Gli enti locali hanno autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite; le risorse finanziarie necessarie, senza vincoli di destinazione, che spettano loro sono assicurate mediante la compartecipazione ai tributi erariali riferibili al territorio regionale. Le linee di indirizzo della compartecipazione delle autonomie locali alle entrate regionali sono stabilite d'intesa tra il Consiglio delle Autonomie locali e la Giunta regionale.

2. A tal fine sono previste:

a) la compartecipazione degli enti locali ai tributi, anche sulla base dei tributi riferibili al loro territorio;

b) misure di perequazione per gli enti locali con minore capacità fiscale per abitante, in base al principio di solidarietà.

3. Con legge regionale sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse agli enti locali.

4. L'entità delle risorse attribuite agli enti locali è determinata nella legge finanziaria della Regione su base pluriennale, e con riferimento all'arco temporale della programmazione regionale.

5. I finanziamenti regionali eventualmente vincolati nella destinazione possono riguardare esclusivamente interventi d'interesse regionale, nelle materie nelle quali la Regione è titolare della relativa funzione amministrativa.

Art. 43

(Principi generali in materia di finanza locale)

1. Gli enti locali hanno potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe. A tal fine gli enti locali disciplinano con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

2. La finanza degli enti locali è costituita da:

a) tributi propri;

b) addizionali e compartecipazioni a tributi erariali e regionali;

c) trasferimenti erariali e regionali;

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 153

<<Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia>>

- d) altre entrate proprie di natura corrente;
- e) risorse per investimenti;
- f) altre entrate.

3. I trasferimenti regionali sono ripartiti secondo criteri obiettivi sulla base di indicatori socio-demografici e di parametri di fiscalità legati al territorio. La distribuzione delle risorse assicura in misura adeguata l'esistenza e il funzionamento delle strutture e l'erogazione dei servizi alla popolazione.

4. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità, integrando i trasferimenti regionali per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

- 5. Le somme trasferite agli enti locali non sono soggette a rendicontazione.

Art. 44

(Principi generali in materia di contabilità)

1. Gli enti deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il termine di sessanta giorni dall'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio annuale e pluriennale della Regione.

2. Il bilancio di previsione osserva i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

3. Il bilancio di previsione è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale, della durata pari a quello della Regione.

4. I documenti di bilancio devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

5. I risultati di gestione sono rilevati, anche mediante contabilità economica, e dimostrati nel rendiconto.

6. Ai fini della tenuta della contabilità economica, gli enti adottano il sistema che ritengono più idoneo alle proprie esigenze.

7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 giugno dell'anno successivo.

- 8. Il rendiconto è composto da:

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 153

<<Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia>>

- a) conto del bilancio;
- b) conto economico;
- c) conto del patrimonio.

9. La tenuta della contabilità economica è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Art. 45

(Osservatorio regionale per la finanza locale)

1. Al fine di favorire l'esercizio ottimale delle funzioni del sistema delle autonomie locali e la perequazione delle risorse, la Regione predispone strumenti di monitoraggio e di diffusione delle informazioni finanziarie e contabili degli enti locali mediante l'individuazione d'indicatori, criteri di rilevazione e metodologie per l'analisi degli effetti delle politiche regionali e della normazione regionale in materia finanziaria e contabile sul sistema delle autonomie locali.

2. La Regione raccoglie ed elabora i dati contenuti nei principali documenti contabili degli enti locali e le informazioni riguardanti l'attività di entrata e di spesa degli enti medesimi.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 è istituito presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali l'Osservatorio regionale per la finanza locale, con sede in Udine.

4. L'Osservatorio regionale per la finanza locale ha inoltre il compito di promuovere la corretta gestione delle risorse finanziarie, l'applicazione dei principi contabili, la congruità degli strumenti applicativi e la sperimentazione di nuovi modelli contabili.

5. Le risultanze delle rilevazioni sono rese note annualmente dalla Giunta regionale e comunicate al Consiglio regionale, al Consiglio delle Autonomie locali e al Garante delle Autonomie locali.

6. La composizione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale per la finanza locale sono determinati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali provvede, con proprio decreto, alla nomina dei componenti dell'Osservatorio.

7. Gli eventuali componenti esterni dell'Osservatorio regionale per la finanza locale durano in carica tre anni; ad essi spetta un gettone di presenza determinato in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale) e

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 153

<<Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia>>

successive modificazioni.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con università degli studi o con altri istituti di studio e ricerca per effettuare analisi e ricerche nelle materie oggetto dell'attività dell'Osservatorio regionale per la finanza locale.

TITOLO V

Norme transitorie e finali

Art. 46

(Norme transitorie)

1. Le riunioni delle conferenze dei sindaci per la designazione dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali hanno luogo entro quaranta giorni dall'entrata in vigore delle presente legge. In difetto provvede l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

2. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca la prima riunione del Consiglio delle Autonomie locali. La presidenza del Consiglio delle Autonomie locali, fino alla nomina del Presidente, è assicurata dal componente più anziano, che provvede alle successive convocazioni.

3. Fino alla prima riunione del Consiglio delle Autonomie locali continua ad esercitare le sue funzioni l'Assemblea delle Autonomie locali istituita con legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali).

4. Al fine della predisposizione del primo Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 25, i comuni informano la struttura regionale competente in materia di autonomie locali della forma associativa adottata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 47

(Pubblicazione)

1. Il testo della presente legge è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione preceduto da un sommario contenente il numero e la rubrica degli articoli e delle partizioni interne.

Art. 48

(Norme finanziarie)

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 153

<<Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia>>

“1. Per le finalità previste dall’articolo 31, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 2.500,00 per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 52.2.370.1.1599, denominata “Consiglio delle Autonomie locali”, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1652 (1.1.142.2.01.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi – alla Rubrica n. 370 – Servizio assemblea autonomie locali (n. 237) - con la denominazione << Oneri per il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali e per studi e ricerche >> e con lo stanziamento di euro 2.500,00 per l’anno 2005.

2. Per le finalità previste dall’articolo 45 è autorizzata la spesa di euro 6.500,00 per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 52.2.370.1.1645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1643 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con lo stanziamento di euro 6.500,00 per l’anno 2005.

3. All’onere di euro 2.500,00 per l’anno 2005 derivante dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 6.3.370.2.1030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 791 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di pari importo, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

4. All’onere di euro 6.500,00 per l’anno 2005 derivante dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 2 si fa fronte mediante storno di pari importo dalle unità previsionali di base del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi come di seguito specificato:

a) euro 2.500,00 per l’anno 2005 dall’unità previsionale di base 6.3.370.2.1030, con riferimento al capitolo 791;

b) euro 4.000,00 per l’anno 2005 dall’unità previsionale di base 1.3.370.1.17 con riferimento al capitolo 1680.”

Art. 49
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

a) gli articoli 8 (Disposizioni concernenti le Comunità montane), 9 (Disposizioni particolari per l’ area metropolitana di Trieste), 12 (Trasferimento di funzioni), 16 (Procedure per l’esercizio delle funzioni trasferite), 17 (Delega di funzioni), 18 (Funzione di indirizzo e coordinamento), 19 (Carattere degli atti emessi in attuazione di funzioni trasferite o delegate), 20 (Revoca di funzioni), 21 (Intervento

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 153

<<Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia>>

sostitutivo), 22 e 23 (Istituzione della Conferenza permanente Regione - Enti locali), della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali);

b) l'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 novembre 1989, n. 42 (Integrazioni e modifiche della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, recante: << Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali >>);

c) l'articolo 4 (Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10), comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993));

d) l'articolo 16 (Altre norme contabili), commi 36, 37, 38, 39, 40 e 41, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);

e) l'articolo 2 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali), commi 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000));

f) la legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali);

g) gli articoli 25 (Esercizio associato delle funzioni comunali dei Comuni facenti parte dei Comprensori montani), 27 (Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi agli enti locali), 28 (Comunità di vallata) e 41 (Modifiche alla legge regionale 15/2001), della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);

h) l'articolo 1 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali), comma 35, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali);

i) l'articolo 2 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali), comma 38, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005)).

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali), commi 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003)) sono abrogate a far data dalla pubblicazione sul

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 153

<<Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia>>

Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina dei componenti dell'Osservatorio di cui all'articolo 45.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano comunque ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ad esaurimento degli stessi.

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 153

<<Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia>>

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli - Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni*), è il seguente:

Art. 12*Rapporti transfrontalieri degli enti locali.*

1. Gli enti locali della regione possono instaurare rapporti di reciproca collaborazione con enti locali degli stati confinanti, secondo la normativa statale e regionale, nel rispetto degli interessi nazionali, degli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli accordi internazionali.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (*Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali*), è il seguente:

Art. 18*(Disciplina del referendum in materia di circoscrizioni provinciali)*

3. Le modificazioni delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province devono rispettare i seguenti presupposti:

- a) ciascun territorio provinciale deve essere costituito da un territorio continuo;
- b) l'intero territorio di ogni Comune deve far parte di una sola Provincia;
- c) il territorio delle nuove Province e il territorio delle altre Province risultante dalla modificazione delle relative circoscrizioni non deve avere una superficie inferiore a 1.700 kmq;
- d) la popolazione delle nuove Province e la popolazione delle altre Province risultante dalla modificazione delle relative circoscrizioni non deve essere inferiore a 50.000 abitanti.

- Il testo dell'articolo 12, secondo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (*Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia*), come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, è il seguente:

Art. 12

- omissis -

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 153

<<Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia>>

di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del *referendum* regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli - Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni*), è il seguente:

Art. 4

Funzioni amministrative riservate allo Stato.

1. Restano di competenza degli organi dello Stato le funzioni in materia di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, di lotta alla criminalità organizzata, nonché quelle in materia di protezione civile esercitate nell'interesse nazionale.